

VALERIO SARCONE\*

*LA GARANZIA DEL DIRITTO  
ALL'INFORMAZIONE PUBBLICA NELLE REGIONI*

(di prossima pubblicazione in "Astrid-Rassegna" n. 3/2005)

SOMMARIO: 1. Finalità e metodologia dell'indagine. - 2. Il diritto all'informazione pubblica. - 2.1 La comunicazione istituzionale funzione attuativa del «diritto all'informazione pubblica». - 2.2 La positivizzazione del diritto all'informazione pubblica nelle Regioni. - 2.3 Spunti conclusivi. - 3. La legge 7 giugno 2000, n. 150 nel contesto regionale. - 3.1. Connessioni con l'«ordinamento della comunicazione». - 4. La pianificazione dell'informazione e della comunicazione ed il personale specializzato. - 5. I provvedimenti regionali generali in materia di comunicazione istituzionale. 5.1. I provvedimenti settoriali in materia di informazione e comunicazione istituzionale. - 5.2. Uno strumento di comunicazione pubblica: il Bollettino ufficiale degli atti regionali. - 6. Conclusioni.

*1. Finalità e metodologia dell'indagine*

La funzione di «comunicazione pubblica» si è oramai affermata come prerogativa fondamentale nell'operato dei pubblici poteri. Di essa la dottrina giuspubblicistica ha avuto modo di occuparsi (vedi *infra*) soprattutto analizzando il contesto statale di riferimento.

Si è così sentita l'esigenza di approfondire tale materia anche nell'ottica delle autonomie territoriali di area vasta, andando a verificare le eventuali forme di garanzia, nelle Regioni, del diritto all'informazione pubblica<sup>1</sup>. Il lavoro si presenta volutamente orientato all'approfondimento giuridico improntato sull'analisi delle norme regionali emanate a garanzia di tale diritto, alla ricerca di elementi comuni alle diverse realtà locali italiane.

*2. Il diritto all'informazione pubblica*

Il diritto all'informazione pubblica consiste in quella particolare situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari i cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per la quale queste ultime devono «doverosamente» mettere in condizioni gli stessi cittadini di ricevere tutte le informazioni strumentali al loro coinvolgimento partecipativo all'attività amministrativa<sup>2</sup>. Sebbene ricavabile, in parte, dal più generale contesto del «diritto all'informazione», che si riferisce ad una generica pretesa di libertà di

---

\* Dottorando di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre.

<sup>1</sup> Sia consentito rinviare a V. SARCONE, *Alcune considerazioni in merito al diritto all'informazione pubblica*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 2004, p. 63 ss.

<sup>2</sup> Cfr. A. MARI, *Diritto all'informazione e pubblica amministrazione*, in *Foro amministrativo*, 1992, p. 2886 ss.

acquisizione di notizie da parte dei consociati, di libero accesso, cioè, alle fonti produttrici delle informazioni, il diritto all'informazione pubblica, pone l'amministrazione in una posizione di «obbligo» nel fornire tutte le informazioni necessarie ai cittadini per poter effettivamente soddisfare le fondamentali esigenze di partecipazione all'attività amministrativa<sup>3</sup>.

È possibile, dunque, qualificare la situazione giuridica *de qua* come un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino. Autorevole dottrina classica ha evidenziato la correlazione tra il contenuto del diritto soggettivo costituente una pretesa ed un obbligo, nell'evenienza in cui «il soggetto passivo è tenuto ad un certo comportamento, grazie al quale l'altro soggetto realizza il suo interesse»<sup>4</sup>. Per la soddisfazione della pretesa di un soggetto dell'ordinamento, in alcuni casi, c'è dunque bisogno della necessaria cooperazione di un altro soggetto che consenta al primo di vedere soddisfatto il proprio interesse. Tale appare il caso del diritto all'informazione pubblica dove la pretesa informazionale del cittadino «passa» per il connesso obbligo delle amministrazioni di garantire la fruizione dell'informazione<sup>5</sup>.

Tale «peso» giuridico configurato in capo alle amministrazioni pubbliche nell'espletamento dei propri rapporti con i cittadini è giustificato dall'affermarsi della nuova filosofia d'intendere l'interazione tra amministrazione ed amministrati, non più, oramai, «schiava» della pressante autoritarità della prima nei confronti dei secondi<sup>6</sup>, ma sempre più orientata alla ricerca di formule «partecipate» di esercizio dei pubblici poteri, in cui la corretta informazione dei

---

<sup>3</sup> Per l'esplicitazione del diritto all'informazione pubblica dal più generale contesto del «diritto all'informazione», V. SARCONE, *ult. op. cit.*, 65 ss.

<sup>4</sup> Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, p. 55.

<sup>5</sup> A tal proposito si pensi agli studi relativi all'applicazione del principio della «buona fede» in ambito giurispubblicistico. F. MERUSI, *Buona fede e affidamento nel diritto pubblico*, Milano, 2001 (ristampa con aggiornamenti della medesima opera edita nel 1970), pp. 156-157, nota come «il discorso relativo ai rapporti fra amministrazione e cittadini e, in particolare, al dovere di informazione della Pubblica Amministrazione, deve essere ancora condotto, più in termini di dover essere, che in termini di ricostruzione del diritto vigente», anche se «dovere di informazione, contraddittorio e ricerca del consenso sono tre istituti del dover essere costituzionale dell'amministrazione, dei quali il primo appare come presupposto indispensabile per gli altri due. Ciò non impedisce peraltro al dovere di informazione di avere un autonomo rilievo, di essere cioè configurabile anche senza la realizzazione positiva del procedimento per l'instaurazione del contraddittorio o per la ricerca del consenso» (p. 161). L'A. arriva a concludere: «che l'informazione determini un'aspettativa in merito alla futura attività dell'amministrazione ci sembra affermazione di tutta evidenza e, se ciò è vero, è nel principio di buona fede che l'aspettativa trova la sua tutela» (p. 167). V. ancora F. MERUSI, *Il principio di buona fede nel diritto amministrativo*, in *Scritti per Mario Nigro*, Milano, 1991, vol. II, 215 ss.

<sup>6</sup> Negli ultimi anni si assiste al tentativo di superamento di quanto configurato da S. ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1937, p. 81, in merito al c.d. «paradigma bipolare», ovvero alla «sovraordinazione» di principio dell'autorità rispetto agli amministrati. Il concetto è ripreso ed attualizzato da S. CASSESE, *L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, p. 602 ss., ma soprattutto da G. ARENA, *Comunicazione pubblica e sussidiarietà orizzontale*, in *Quaderni – Rivista trimestrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip.to Politiche Fiscali*, Roma, n. 2/2002, p. 15 ss.. Ancora G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione*, disponibile in <http://www.astridonline.it>, rielabora il «paradigma bipolare» configurando il paradosso dell'«agente» e del «principale». Cfr. IDEM, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997, p. 29 ss.

cittadini riveste un ruolo fondamentale<sup>7</sup>. Suddette tendenze di «democratizzazione» dell'attività amministrativa sono state positivizzate in numerosi provvedimenti legislativi, primi tra tutti le leggi di riforma del 1990 (la n. 142 e la n. 241)<sup>8</sup>.

Non appare ridondante sottolineare come il nuovo modulo procedurale in cui si snoda l'operato delle amministrazioni pubbliche, una volta apertosi ad una maggiore partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, debba necessariamente far fronte alle esigenze informative di cui gli stessi cittadini necessitano per poter proficuamente svolgere il proprio ruolo di parte attiva<sup>9</sup>. Ciò che qualifica il diritto all'informazione pubblica è la rilevanza pubblicistica dell'informazione, ove quest'ultima si pone quale elemento di spicco per la salvaguardia della conoscenza dell'operato dei pubblici poteri che si sostanzia nella garanzia dei principi iscritti nella legge sul procedimento amministrativo<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. F. MIGNELLA CALVOSA, *Le istituzioni in ascolto*, in S. ROLANDO (a cura di), *Teorie e tecniche della comunicazione pubblica*, Milano, 2001, p. 140: «il mutamento della concezione stessa dell'azione istituzionale, il passaggio da una amministrazione sovrastante rispetto ai cittadini ad una amministrazione «scesa» al loro livello, pone problemi di selezione ed organizzazione di nuovi rapporti umani».

<sup>8</sup> Cfr. A. TRUINI, *L'evoluzione legislativo-giurisprudenziale in tema di procedimenti amministrativi sino alla legge 7 agosto 1990, n. 241. «Principi» della nuova legge*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, n. 2, 1991, p. 272, nel riprendere quanto espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 7/87 sul progetto di legge di disciplina del procedimento amministrativo [in *Consiglio di Stato*, 1987, II, 534 ss.], nota come «il legislatore della legge 241 aveva, dinnanzi a se, un traguardo ambizioso: «la ricerca di un assetto procedurale (e organizzativo) in condizione di corrispondere alle esigenze di una Società nuova che concepisce in termini diversi dal passato le relazioni tra collettività e pubblico potere». L'obiettivo di fondo perseguito dalla disciplina è dunque stato quello di realizzare un nuovo tipo di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino assicurando – insieme alla trasparenza, alla speditezza, alla economicità [...] dell'azione amministrativa – il coinvolgimento del cittadino nella procedura». Anche l'A. rileva come l'emanazione della l. n. 241/90 fosse orientata al conseguimento della «speditezza», della «democratizzazione» e della «semplificazione» del procedimento amministrativo.

<sup>9</sup> Cfr. G. MELONI, *La partecipazione dei cittadini all'amministrazione*, in G. MARONGIU e G.C. DE MARTIN (a cura di), *Democrazia e amministrazione*, in ricordo di Vittorio Bachelet, Milano, 1992, p. 241 ss.; G. ARENA, *Da utenti a cittadini*, in L. BIFULCO, O. DE LEONARDIS, *L'innovazione difficile. Studi sul cambiamento organizzativo nella pubblica amministrazione*, Milano, 1997; F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994; A. ROMANO, *Il cittadino e la pubblica amministrazione*, in *Studi in onore di Vittorio Bachelet*, I, Milano, 1987, p. 554: «un'altra evoluzione di grande momento e notissima dei caratteri dell'azione amministrativa, che ha una forte e diretta incidenza sul rapporto che il cittadino ha con essa, è costituita dall'attenuazione dei suoi profili autoritari, dalla loro sostituzione con moduli di comportamento di tipo consensuale»; G. BERTI, *Amministrazione e Costituzione*, in *La pubblica amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e indicazioni di riforma*. Atti del XXXIX Convegno di studi di Scienza dell'amministrazione, Milano, 1995, p. 11 ss.; V. CAIANIELLO, *Il cittadino e la trasformazione dello Stato*, in *Il cittadino e la pubblica amministrazione dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. Atti del XXXVI Convegno di studi di Scienza dell'amministrazione, Milano, 1993, p. 7 ss., in tale scritto l'A. rileva il superamento dell'imperatività nel perseguimento dell'interesse pubblico a vantaggio di «modelli alternativi che riescano a realizzare gli stessi fini»; F. BENVENUTI, *Il ruolo dell'amministrazione nello Stato democratico contemporaneo*, in G. MARONGIU e G.C. DE MARTIN, (a cura di) *Democrazia e amministrazione*, cit., pp. 22 e 28: «il vero principio della democrazia non sta tanto nella contrapposizione tra Stato e cittadino ma nella compenetrazione del cittadino nello Stato [...] È la trasformazione dell'amministrazione in senso democratico che costituisce il punto di forza per la trasformazione dello Stato in senso ugualmente democratico»; G.C. DE MARTIN, *La nuova fisionomia dell'amministrazione tra principi costituzionali e riforme*, in G. MARONGIU e G.C. DE MARTIN (a cura di), *Democrazia e amministrazione*, cit., p. 61 ss.

<sup>10</sup> In particolare, art. 1, co. 1 e artt. 22-28, l. n. 241/1990 (principio di pubblicità – trasparenza – dell'attività della P.A.) e tutti gli articoli disciplinanti fattispecie tese al riconoscimento della partecipazione del privato al

Parte della dottrina giuspubblicistica si è dedicata allo studio dei suddetti profili giuridici attinenti alle garanzie del diritto all'informazione pubblica<sup>11</sup>, in cui, però, si va oltre l'analisi delle tematiche connesse al diritto di accesso ai documenti amministrativi, che è solo parte del più generale contesto del diritto all'informazione pubblica<sup>12</sup>. Le dinamiche che attengono alla situazione giuridica oggetto di analisi del presente lavoro, concernono non solo l'operato delle amministrazioni pubbliche quali soggetti passivi subenti un'istanza di accesso alla documentazione in loro possesso, ma si riferiscono, soprattutto, al ruolo «attivo» delle stesse amministrazioni nella somministrazione di informazioni ai cittadini, come avviene, ad esempio, per mezzo degli uffici relazioni con il pubblico, degli uffici comunicazione, degli uffici stampa, degli sportelli unici, e così via.

## 2.1 *La comunicazione istituzionale funzione attuativa del «diritto all'informazione pubblica»*

Se il diritto all'informazione pubblica è la situazione giuridica astratta che tutela il diritto soggettivo del cittadino a ricevere le informazioni a lui utili al fine di poter efficacemente esercitare i propri diritti di cittadinanza e di partecipazione all'attività amministrativa, allora la comunicazione pubblica può essere intesa come la cura materiale di suddetto diritto. La dottrina giuspubblicistica ha, infatti, enucleato la funzione amministrativa di «comunicazione pubblica» di cui sono titolari le amministrazioni pubbliche<sup>13</sup>.

La necessità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di garantire ai cittadini il diritto all'informazione pubblica ha condotto all'emanazione di apposite norme<sup>14</sup>, all'istituzione di uffici ed alla professionalizzazione di personale a ciò preposto<sup>15</sup>.

---

procedimento come gli artt. 7 e 8 (comunicazione di avvio), l'art. 9 (intervento), art. 10 (visione degli atti del procedimento), art. 11 (accordi procedurali), art. 18 (autocertificazione). Cfr. G. ARENA, *Trasparenza amministrativa*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1995.

<sup>11</sup> Cfr. M. DE BENEDETTO, *Comunicazione Pubblica*, in *Enciclopedia giuridica*, VII, Roma, 2002; G. ARENA, *La funzione pubblica di comunicazione*, in ID. (a cura di), *La funzione di comunicazione*, Rimini, 2001; F. MERLONI, (a cura di), *L'informazione delle pubbliche amministrazioni*, Rimini, 2001; P. MARSOCCHI, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Padova, 2002; P. MARSOCCHI, *La comunicazione delle istituzioni pubbliche*, in E. COLARULLO (a cura di), *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Torino, 2003, p. 103 ss.; T. KRASNA (a cura di), *Informazione e comunicazione della P.A. dopo la l. n. 150/2000*, Roma, 2003; F. MERLONI, *La funzione di informazione pubblica nella società dell'informazione*, in IDEM (a cura di), *L'informazione delle pubbliche amministrazioni*, Rimini, 2002, p. 15 ss.; A. VIGNUDELLI, *La comunicazione pubblica*, Rimini, 1992; P. PIERANTONI, *La comunicazione istituzionale*, 2002, Pisa. Sebbene più datato, illuminante appare in materia lo studio di A. MELONCELLI, *L'informazione amministrativa*, Rimini, 1983.

<sup>12</sup> Cfr. V. SARCONI, *Alcune considerazioni*, cit., 90 ss.

<sup>13</sup> Mentre G. ARENA, *La funzione pubblica di comunicazione*, in IDEM (a cura di), *La funzione di comunicazione*, cit., p. 29 ss. e G. AZZARITI, *La comunicazione come funzioni*, *ivi*, p. 15 ss., rinviengono nella comunicazione pubblica i tratti caratteristici di una funzione amministrativa, P. MARSOCCHI, *Poteri e pubblicità*, cit., p. 139 ss., preferisce parlare di attività amministrativa piuttosto che di funzione in senso tecnico.

<sup>14</sup> Si pensi all'art. 12, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 11, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165) istitutivo degli uffici relazione con il pubblico. Nel medesimo d. lgs. n. 165/2001 si sottolinea, altresì, l'esigenza di

Se è vero che «con funzione [si] indica quella parte dell'attività che va oltre l'organizzazione, i procedimenti e gli atti [...], l'attività vista nei suoi aspetti "macro", nel suo assetto normativo globale, laddove l'attività vista nei suoi termini "micro" consiste di procedimenti e provvedimenti», allora la funzione è la sintesi delle attività svolte da un'amministrazione, siano esse caratterizzate dall'autoritatività del comportamento, siano esse scevre del suddetto elemento autoritario. Ne consegue che anche le attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle amministrazioni pubbliche, in quanto strumentali all'operato delle stesse al perseguimento degli interessi pubblici, possono considerarsi elementi della più generale «funzione di comunicazione pubblica», benché essa non sia contraddistinta dall'essere esercitata per mezzo di strumenti autoritativi (provvedimenti).

Detta tesi è suffragata dall'analisi degli elementi che contraddistinguono, positivamente, una «funzione amministrativa»<sup>16</sup>. Ne emerge, infatti, che la stessa è caratterizzata dall'essere riferita ad una particolare «materia» la cui competenza è formalmente attribuita alle amministrazioni pubbliche. Alla macro-delimitazione della materia seguono le «attribuzioni», consistenti nel «complesso di compiti riferiti all'amministrazione dalle norme in ordine ad una materia». La materia e le relative attribuzioni assegnate ad una amministrazione presuppongono il perseguimento di determinati «fini»: al fine sono collegati i *destinatari*, nel senso che dal primo dipende se una funzione è rivolta a uno, a tutti o a gruppi più o meno ampi<sup>17</sup>.

La materia inerente alla "funzione" in esame consiste, quindi, nella tutela e garanzia dei flussi informativi all'interno del rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche (diritto all'informazione pubblica)<sup>18</sup>; le attribuzioni

---

istituire «apposite strutture per l'informazione ai cittadini», nonché di garantire la comunicazione interna ed esterna (art. 2, co. 1, lett. c). L'attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche è organicamente disciplinata dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

<sup>15</sup> Nel "Dossier sul provvedimento" n. 593 del dicembre 1997 (che diverrà, in seguito la l. n. 150/2000), a cura del Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei deputati è espressamente indicato che «la funzione della comunicazione istituzionale consiste nella diffusione di informazioni sull'attività delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra le stesse amministrazioni e gli utenti, pubblici o privati, nonché di informare i cittadini sull'agire amministrativo e di facilitare l'utilizzo dei servizi pubblici forniti».

<sup>16</sup> Per una definizione del concetto di «funzione» cfr. F. MODUGNO, *Funzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 301 ss.; G. MARONGIU, *Funzione*, II) *Funzione amministrativa*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1989; G. MIELE, *Funzione pubblica*, in *Nuovissimo digesto italiano.*, VII, Torino, 686 ss.; F. BENVENUTI, *Funzione amministrativa, procedimento, processo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952, 118 ss.. Per delle più recenti trattazioni dell'argomento, V. CERULLI IRELLI, *Corso di diritto amministrativo*, Torino, 2001, 47 ss.; S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, Milano, 2000, 121 ss. F. S. SEVERI, *Funzione pubblica*, in *Digesto discipline Pubblicistiche*, VII, Torino, 2000, 72.

<sup>17</sup> Cfr. S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, Milano, 2000, pp. 130-131.

<sup>18</sup> Le amministrazioni pubbliche sono soggette «al dovere di comunicazione interna ed esterna» (art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 165/2001) e tenute a garantire «l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini» (lett. d)). Le disposizioni della legge n. 150/2000 «in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione

previste dalle normative statali e regionali in materia di «comunicazione pubblica» coinvolgono le competenze di tutte le amministrazioni<sup>19</sup>; i fini della «comunicazione pubblica» sono stati precedentemente enucleati; i destinatari della funzione *de qua* sono tutti i cittadini, le amministrazioni e gli organi di informazione di massa<sup>20</sup>.

## 2.2 La positivizzazione del diritto all'informazione pubblica nelle Regioni

Prima di addentrarsi nell'analisi delle disposizioni regionali emanate a garanzia della funzione pubblica di comunicazione da parte delle istituzioni regionali, verranno rilevate le norme statutarie dei diversi enti di area vasta italiana che già da diversi anni hanno «positivizzato» esplicitamente il diritto all'informazione pubblica in ambito regionale.

Sebbene nella Costituzione della Repubblica italiana non sia presente una norma atta a salvaguardare esplicitamente il diritto *de quo* (a cui può essere riconosciuta garanzia di rango costituzionale solo in seguito ad un'operazione ermeneutica del combinato tra gli artt. 21, 1, 2, 3 e 97 della Carta fondamentale<sup>21</sup>), nella maggior parte degli Statuti regionali sono state inserite precise disposizioni che riconoscono il diritto dei cittadini alla ricezione di informazioni da parte degli organi regionali, utili al loro pieno coinvolgimento nella vita politica e amministrativa della Regione. Va, altresì, notato come non vi sia traccia di quanto sopra accennato nelle carte fondamentali delle Regioni a Statuto speciale<sup>22</sup>.

Come accennato, ben diversa è la situazione delle Regioni ordinarie che possono vantare l'approvazione di articoli statutarî nei quali espressamente viene

---

amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» (art. 1, co. 1).

<sup>19</sup> I principi della legge n. 150/2000 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche ex art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 29/1993 (ora art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001).

<sup>20</sup> Art. 1, commi 4 e 5, l. n. 150/2000. Cfr. G. ARENA, *Dalla trasparenza alla comunicazione nell'arco del decennio*, in *Rivista italiana di comunicazione pubblica*, 5/2000, p. 107 ss.

<sup>21</sup> Cfr. A. VIGNUDELLI, *La comunicazione pubblica: inquadramento fenomenologico, profili generali, elementi di diritto costituzionale*, in IDEM, *La comunicazione pubblica*, cit., p. 11 ss.; L. VESPIGNANI, *La comunicazione pubblica: aspetti giuspubblicistici*, *ivi*, p. 129 ss.; E. BOCCHINI, *La prospettiva giuridico-istituzionale*, in E. ZUANELLI (a cura di), *Il diritto all'informazione in Italia*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1990, p. 53 ss.; B. DI GIANNATALE, *La comunicazione pubblica nella democrazia contemporanea: effetti e conseguenze giuridico-istituzionali*, in *Nuova rassegna*, 2001, p. 627 ss.; P. MARSOCCI, *La comunicazione delle istituzioni pubbliche*, cit., p. 107 ss.

<sup>22</sup> Il 1 febbraio 2005 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto della Regione. In tale testo sono previste, all'art. 13 della Carta statutaria proposta, disposizioni disciplinanti l'informazione e la partecipazione dei cittadini relativamente all'attività amministrativa della Regione: «la Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa». Di notevole spessore risulta altresì essere la proposta contenuta nell'art. 14 del testo tesa a stabilire che «la Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale».

riconosciuto e garantito il diritto all'informazione pubblica dei cittadini, in alcuni configurando formalmente un vero e proprio connesso «dovere» da parte delle istituzioni regionali.

Non si può non iniziare la disamina di detti statuti regionali con quello recentemente approvato dalla Regione Toscana<sup>23</sup>. L'art. 73 di tale Statuto, si intitola esplicitamente "Dovere di informazione" e prevede che «la Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale». La formula recentemente adottata dai consiglieri toscani riprende quella precedentemente presente (art. 72) nel vecchio Statuto<sup>24</sup> del 1970, a testimonianza di come le Regioni si siano da subito mostrate sensibili alla garanzia dell'informazione pubblica.

La Regione Lazio, invece, ha operato recentemente (e solo parzialmente) un *revirement* sull'introduzione nello Statuto di una disposizione indirettamente tesa alla tutela del diritto di cui si dibatte in questo lavoro. Infatti, nel nuovo Statuto approvato dal Consiglio regionale laziale<sup>25</sup>, all'art. 6, sono previsti due commi dai quali è possibile desumere suddetta tutela: il co. 4 riconosce una generica garanzia del diritto all'informazione, mentre il co. 3 si preoccupa di considerare come impegno della Regione quello di salvaguardare i diritti dei cittadini previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>26</sup>, nella quale (all'art. 42) è

---

<sup>23</sup> Approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale toscano il 17 luglio 2004 (v. anche Corte costituzionale, 2 dicembre 2004, n. 372). Per un'analisi sullo stato dell'arte dei percorsi di approvazione dei nuovi Statuti regionali e per un primo commento su essi R. BIN, *La nuova autonomia statutaria*, Relazione al convegno ISSiRFA "Regionalismo in bilico", Roma – 30 giugno 2004, disponibile in <http://www.astridonline.it>. Ancora in materia di riforma degli Statuti regionali v. anche lo studio del gruppo di studio di ASTRID, *I nuovi Statuti delle Regioni dopo la modifica del Titolo V della Costituzione*, disponibile per gli abbonati in <http://www.astridonline.it>. In particolare, tale studio si conclude con osservazioni del gruppo scientifico sulla qualità della normazione statutaria regionale; in particolare, nel contesto dell'informazione istituzionale "dovuta" dagli organi regionali viene rilevato come sia «compito della Regione garantire una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi. A tal fine il Consiglio e la Giunta disciplinano, con propri regolamenti, modi e forme con i quali è promossa la conoscenza degli atti normativi dai medesimi approvati» (p. 32).

<sup>24</sup> Lo Statuto precedente era stato adottato dal Consiglio regionale toscano il 26 novembre 1970, successivamente modificato il 2 marzo 1971 e recepito con legge dello Stato 22 maggio 1971, n. 343.

<sup>25</sup> Approvato in seconda lettura il 3 agosto 2004 e ratificato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.

<sup>26</sup> Proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione UE. Sul tema si rinvia a B. NASCIBENE, *Quale strumento giuridico per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, p. 659 ss.; G.F. FERRARI, *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Milano, 2002; L.S. ROSSI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali e costituzione dell'Unione europea*, Milano, 2002; R. TONIATTI (a cura di), *Diritto, diritti, giurisprudenza. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Padova, 2002; V. ATRIPALDI, *La Carta dei diritti fondamentali: un processo verso una Carta d'identità europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, p. 160 ss.; G. AZZARITI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel "processo costituente europeo"*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2002, p. 9 ss. In merito alla recente approvazione del Tratto costituzionale dell'Unione europea in cui è confluita la Carta *de qua*, Cfr. F. BASSANINI, G. TIMPERI, *La Costituzione europea*, Bologna, 2004; SENATO DELLA REPUBBLICA – Servizio Affari internazionali, *Trattato che adotta una Costituzione europea*, Roma, 2004.

previsto il diritto dei cittadini di accedere alla documentazione in possesso delle istituzioni dell'Unione. Nulla era previsto, invece, nel vecchio testo statutario.

La Regione che più di altre vanta una lunga tradizione in materia di garanzia dell'informazione delle istituzioni regionali è l'Emilia-Romagna. Con l'approvazione del nuovo Statuto<sup>27</sup> il Consiglio regionale ha inteso esplicitare con forza la tutela del «diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale» (art. 14, co. 2), ciò in ossequio al fatto che «l'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione» (art. 14, co. 1). In virtù di quanto esposto. L'organo consiliare emiliano-romagnolo ha collocato le disposizioni in materia di diritto all'informazione pubblica nel Titolo II dello Statuto dedicato alla "Partecipazione", intestando il citato art. 14 con i termini "Trasparenza ed informazione". La combinazione di questi tre elementi consente di confermare quanto esposto nella parte iniziale di questo lavoro, ovvero di come la tutela del diritto *de quo* sia strumentale (e, al contempo, necessaria) per garantire ai cittadini una corretta *informazione*, in nome del principio della *trasparenza* che deve guidare l'operato dei pubblici poteri, al fine di consentire alla popolazione un'effettiva *partecipazione* all'attività politico-amministrativa. Il medesimo articolo del nuovo Statuto si preoccupa anche di indicare gli strumenti atti ad assicurare concretamente l'esercizio del diritto all'informazione pubblica (art. 14, co. 2, lett. a), b), c), d), e))<sup>28</sup>. Tra essi viene espressamente indicato l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica, tanto che la Regione si è preoccupata, altresì, di emanare un'apposita legge a sostegno della "Società dell'informazione"<sup>29</sup>. Il «vecchio» Statuto dell'Emilia-Romagna<sup>30</sup> era assai più parco nell'enunciazione di principi e strumenti atti a tutelare l'informazione pubblica tanto da limitarsi (art. 5, co. 2) a prevedere una «generica» informazione sull'attività delle istituzioni regionali, sempre, però, da considerarsi come presupposto necessario per la garanzia dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle stesse attività.

---

<sup>27</sup> Approvato in seconda lettura il 14 settembre 2004 ed impugnato dal Governo innanzi alla Corte costituzionale che ha giudicato infondate le ragioni del ricorso (Cfr. Corte costituzionale, 6 dicembre 2004, n. 379), eccezion fatta per la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 45, co. 2 dello Statuto (incompatibilità della carica tra consigliere regionale ed assessore della giunta).

<sup>28</sup> L'informazione [pubblica] è assicurata: a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione; b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata; c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati; d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione; e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica. L'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto dell'Emilia-Romagna prevede la predisposizioni di iniziative regionali al fine di «concreta attuazione a quanto previsto dal [medesimo] articolo».

<sup>29</sup> L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Lo stesso ha fatto la Toscana provvedendo all'emanazione della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

<sup>30</sup> Approvato con legge della Repubblica 9 novembre 1990, n. 336.



Anche l'Umbria è da annoverare tra le Regioni che hanno di recente approvato il nuovo Statuto dopo la riforma costituzionale in senso federalista del 2001. Nella nuova Carta fondamentale regionale<sup>31</sup>, all'art. 21, è previsto che «la Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge». Forte, anche in questo caso, appare la «copertura» del diritto dei cittadini a ricevere le informazioni necessarie ad un loro corretto coinvolgimento nella vita politico-amministrativa della Regione. È da notare, comunque, che anche nel precedente Statuto della Regione Umbria<sup>32</sup> erano state previste apposite forme di tutela dell'informazione nell'ambito dei servizi pubblici (art. 13, co. 3) e per ciò che concerne i programmi, il funzionamento e l'attività degli organi regionali (art. 14, commi 2 e 3), oltre che nell'ambito del procedimento amministrativo (art. 85).

Con l'approvazione del nuovo Statuto<sup>33</sup> la Regione Calabria ha dedicato ampio spazio alla garanzia del diritto all'informazione pubblica. L'art. 9 della Carta statutaria, infatti, prevede l'impegno della Regione nella predisposizione di strumenti necessari per offrire «un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese» (co. 1), oltre ad assicurare l'istituzione di appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa» (co. 2). La Regione, altresì, riconosce «nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici». Appare *ex se* fondamentale l'importanza che le istituzioni regionali calabresi hanno voluto riconoscere alla somministrazione ai cittadini delle informazioni aventi rilevanza pubblica in ambito regionale.

La Puglia, prima Regione ad approvare il nuovo Statuto regionale<sup>34</sup> dopo la riforma del 2001 (caso Calabria a parte), annovera, tra le disposizioni di quest'ultimo, un articolo (il 14) dedicato al diritto all'informazione [pubblica], inserito nel Capo I, del Titolo III dedicato alla «Partecipazione». A mezzo di tale

---

<sup>31</sup> Approvata in seconda lettura il 29 luglio 2004 ed impugnata dal Governo con ricorso deciso dalla Consulta a mezzo della sent. 6 dicembre 2004, n. 378, con la quale la Corte ha fatto salve tutti gli articoli dello Statuto, dichiarando l'incostituzionalità esclusivamente dell'art. 66 commi 1 e 2 (anche qui in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore).

<sup>32</sup> Approvato con legge della Repubblica 23 gennaio 1992, n. 44.

<sup>33</sup> Riapprovato in seconda lettura il 6 luglio 2004 (a seguito di precedente impugnazione del Governo nei confronti del medesimo Statuto approvato in seconda lettura il 23 luglio 2003 – v. Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 2) e ratificato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

<sup>34</sup> Approvato in seconda lettura il 5 febbraio 2004 e ratificato con L.R. 12 maggio 2004, n. 7.

norma «la Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale» (co. 1), anche per ciò che concerne la qualità e le condizioni dell'ambiente (co. 2), mentre si impegna ad attivare «adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni». In questo caso, il valore dell'informazione è anche quello di consentire un *feedback* alle istituzioni regionali, così da poter rendere partecipi i cittadini anche del processo di ammodernamento e miglioramento delle istituzioni pubbliche.

Anche il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha recentemente sanzionato in seconda lettura il testo del nuovo Statuto<sup>35</sup>. In tale documento l'art. 5, co. 2, prevede esclusivamente la tutela del più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia, ma ciò attiene al diritto all'informazione *tout court* e non alla sua particolare specificazione «pubblica» oggetto del presente studio<sup>36</sup>.

La Campania sin dal 1971<sup>37</sup>, anno di approvazione dello Statuto, può vantare una esplicita e formale tutela del diritto all'informazione pubblica visto che l'art. 48 dello stesso dispone che «la Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale» (co. 1). Lo stesso articolo si preoccupa, altresì (co. 2), di indicare gli strumenti per la concreta realizzazione del proposito enunciato come principio: tali sono la pubblicazione di leggi, regolamenti e ogni altro atto sull'attività della Regione, nonché l'impiego dei mezzi di comunicazione di massa, ma anche incontri diretti tra organi regionali, cittadini, rappresentanti degli enti locali, sindacati, associazioni ed organizzazioni varie. Il nuovo Statuto della Regione Campania è di là a venire, anche se si è giunti solo alla prima deliberazione del Consiglio<sup>38</sup>.

Anche lo Statuto della Regione Liguria approvato di recente<sup>39</sup> colloca le disposizioni concernenti la tutela del diritto all'informazione pubblica nella parte dedicata alla partecipazione popolare (Capo II). Più precisamente l'art. 6, co. 3, dispone che «la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività», mentre l'art. 11 enuncia, *in primis*, il principio secondo il quale «la Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per

---

<sup>35</sup> Approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004.

<sup>36</sup> La disposizione citata è stata trasposta in maniera identica nel nuovo testo statutario approvato in prima lettura dal Consiglio il 9 novembre 2004 a seguito dell'impugnazione governativa del 4 novembre 2004, relativa precedente Statuto che era stato approvato in seconda deliberazione il 21 settembre 2004.

<sup>37</sup> Recepito con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 348.

<sup>38</sup> Avvenuta in data 18 settembre 2004.

<sup>39</sup> Approvato in seconda lettura il 28 gennaio 2005 a seguito di impugnativa del precedente Statuto da parte del Governo con delibera del 28 ottobre 2004.

migliorarne la conoscenza» (art. 11, co. 1), per poi precisare che oggetto di tutela è anche il diritto di accesso ai documenti in possesso delle istituzioni regionali, che le stesse si impegnano a garantire anche mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi e informazioni utili (art. 11, co. 2). Qui viene in risalto il rapporto di specie a *genus*, rispettivamente tra diritto di accesso e diritto all'informazione pubblica, come risulterà essere più chiaro nel prosieguo di questo lavoro. Anche nel precedente Statuto della Regione Liguria vigevano disposizioni che ponevano, tra gli obiettivi preminenti della Regione iscritti nello Statuto, quello di garantire una ampia e democratica informazione (art. 4, co. 4), disposizione tanto scarna quanto generica che il Consiglio regionale ligure ha inteso correttamente sostituire con la disciplina sopra illustrata.

Per rintracciare le norme regionali fondamentali poste a tutela del diritto all'informazione pubblica nella Regione Lombardia è necessario rifarsi alle disposizioni iscritte nello Statuto approvato nel 1971<sup>40</sup>; l'approvazione della nuova Carta regionale *post* riforma costituzionale del 2001 non è, infatti, approdata nemmeno all'approvazione in prima lettura. Già nella Carta statutaria tuttora vigente, però, si può ravvisare l'effettività della tutela del diritto *de quo*. L'art. 4, co. 3 dello Statuto, infatti, prevede che la Regione «assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi». Ma è l'art. 54 del citato atto, inserito nel Titolo VI dedicato alla partecipazione popolare, ad occuparsi dettagliatamente del riconoscimento ai cittadini ed alle organizzazioni sociali del diritto all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale «come premessa ad una effettiva partecipazione democratica» (art. 54, co. 1). L'enunciazione del principio viene seguito dal riconoscimento che quanto sopra si concreta in un «dovere di informazione» che la Regione assolve oltre che con la pubblicazione delle leggi, «mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali» (art. 54, co. 2), garantendo, altresì, la piena disponibilità delle informazioni in possesso delle istituzioni regionali (art. 54, co. 3<sup>41</sup>).

La Regione Marche ha visto completare da poco l'*iter* di approvazione del nuovo Statuto regionale<sup>42</sup>. Le disposizioni concernenti la tutela del diritto all'informazione pubblica, tanto quelle iscritte nel documento appena approvato,

---

<sup>40</sup> Approvato con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 339.

<sup>41</sup> «La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione».

<sup>42</sup> Approvato in seconda lettura il 4 dicembre 2004.

quanto quello desumibili dallo Statuto del 1971<sup>43</sup>, sono, comunque, abbastanza simili. L'art. 32, co. 2, punto 7 di quest'ultimo, collocato nel Titolo III dedicato alla "Partecipazione popolare", prevedeva, infatti, che la Regione «favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale». L'art. 39, co. 1 ("Informazione e partecipazione"), del nuovo testo statutario (anch'esso collocato nel Titolo VI dedicato, tra l'altro, alla partecipazione popolare), esplicita maggiormente quanto precedentemente enunciato dal «vecchio» Statuto, ponendo l'accento sul ruolo dell'informazione nel contesto della partecipazione popolare e stabilendo che «la Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali». A mezzo di tale ultima disposizione il Consiglio regionale sembra aver voluto definitivamente sancire l'avvento di un'«amministrazione partecipata», da potersi effettivamente attuare anche, e soprattutto, grazie alla somministrazione ed alla messa a disposizione di una corretta informazione istituzionale ai cittadini.

Più «in alto mare» sembra essere l'approvazione della nuova Carta statutaria della Regione Basilicata<sup>44</sup>. Nello Statuto attualmente vigente<sup>45</sup>, peraltro, è possibile rinvenire una più che adeguata tutela del «diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica» (art. 62, co. 1)<sup>46</sup>. La Regione si fa carico di un vero e proprio «dovere di informazione», da assolvere mediante la pubblicazione delle leggi e con l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa oltre che «mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali» (art. 62, co. 1). Il solo limite imposto ai cittadini in relazione alla piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali consiste nel «rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e [n]ella tutela dell'interesse generale della Regione» (art. 62, co. 3). Non si può non sottolineare come l'art. 62 cit., risulti identico alle disposizioni iscritte nell'art. 54 dello Statuto regionale della Lombardia prima esaminato, come, peraltro, è riscontrabile tra l'art. 5, co. 2 dello Statuto lucano e l'art. 4, co. 3 della Carta statutaria lombarda (assunzione regionale di iniziative atte ad assicurare la più ampia e

---

<sup>43</sup> Approvato con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 345.

<sup>44</sup> Il progetto di Statuto non è, infatti, ancora giunto neanche all'approvazione in prima lettura.

<sup>45</sup> Recepito con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 350.

<sup>46</sup> Anche l'organo legislativo lucano, a suo tempo, ha inteso inserire le disposizioni in merito alla garanzia del diritto all'informazione pubblica nel Titolo (VIII) dello Statuto dedicato alla "Partecipazione popolare".

democratica informazione grazie all'intervento nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi).

Il Molise attende ancora l'elaborazione del nuovo Statuto da poter presentare al Consiglio per la prima deliberazione. In tale contesto il riferimento giuridico da prendere in considerazione è, dunque, lo Statuto tuttora vigente nella Regione<sup>47</sup>. Nel predetto documento le norme poste a tutela del diritto all'informazione pubblica sono iscritte nel Titolo V dedicato alla partecipazione popolare, come rilevato in quasi tutte le altre Carte fondamentali regionali. L'art. 42, infatti, si preoccupa di stabilire che la «Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale» (co. 1), precisando che «tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi» (co. 2). Valgono qui le stesse considerazioni svolte precedentemente, pur se preme sottolineare anche in questo caso la lungimiranza delle istituzioni regionali molisane che sin dal 1971 hanno fornito di adeguata tutela statutaria il diritto di cui si dibatte in questo scritto.

Nel progetto del nuovo Statuto, approvato in seconda deliberazione dal Consiglio regionale piemontese il 19 novembre 2004<sup>48</sup>, l'informazione è, invece, oggetto di disciplina dell'art. 12, inserito nel Titolo I, concernente i principi fondamentali della Regione Piemonte. In tale disposizione vengono tutelati tanto il diritto all'informazione *tout court*, ovvero il libero accesso e la libera fruizione da parte dei cittadini dei mezzi di informazione ed il pluralismo di essi (art. 12, co. 3), quanto il diritto all'informazione pubblica che forma l'oggetto dei primi due commi dell'art. 12. Viene, così, sancito che «la Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei» (co. 1) e che la stessa Regione «garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale» (co. 2). Prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, simili erano, altresì, le disposizioni iscritte nell'art. 8 del vecchio testo statutario (anch'esso dedicato all'informazione e collocato tra i «Principi fondamentali») approvato nel 1971 e modificata nel 1991<sup>49</sup>. Anche in tal caso l'informazione viene considerata presupposto per la partecipazione popolare alle attività istituzionali regionali e viene propugnata l'istituzione di «forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale

---

<sup>47</sup> Deliberato dal Consiglio regionale il 23 marzo 1971 e ratificato con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 347.

<sup>48</sup> Ratificato con L.R. 29 gennaio 2005, n. 4.

<sup>49</sup> Statuto deliberato dal Consiglio regionale il 10 novembre 1970 e ratificato con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 338, modificato nel marzo 1990 con legge della Repubblica 31 maggio 1991, n. 180.

di esprimere le proprie esigenze». Come già rilevato *supra*, anche qui l'informazione viene considerato un valore «di ritorno» dagli organi regionali che sono tenuti a mettere i cittadini non solo in condizione di ricevere correttamente le informazioni pubbliche, ma anche di poterle valutare al fine di prospettare essi stessi le proprie necessità, che devono poter essere prese in considerazione nei successivi processi decisionali.

Anche il Veneto attende che il Consiglio regionale deliberi in prima lettura sul progetto di Statuto presentato dalla apposita Commissione. In attesa che si compia l'*iter* di approvazione le disposizioni vigenti cui fare riferimento sono quelle contenute nello Statuto attualmente vigente del 1971<sup>50</sup>. In tale documento, nel Titolo III dedicato alle funzioni regionali, l'art. 35, commi 2 e 3, si occupa del diritto (riconosciuto a cittadini, enti locali, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali) alla informazione «sulla attività legislativa ed amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione [alla determinazione delle scelte regionali legislative ed amministrative]» (co. 2). Il Consiglio regionale veneto, a suo tempo, ha scelto di contrapporre a tale diritto un vero e proprio «dovere di informazione» in capo alle istituzioni regionali, che «è assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi [prima citati nel co. 1]» (co. 2).

### 2.3 Spunti conclusivi

Al termine di questa disamina sulla positivizzazione della tutela del diritto all'informazione pubblica negli Statuti regionali occorre svolgere qualche brevissima considerazione. In *primis*, ciò che risalta è che nelle Carte fondamentali degli enti di area vasta sono contenute precise ed esplicite disposizioni atte ad assicurare la garanzia del diritto *de quo*, cosa non altrettanto rinvenibile nella Costituzione della Repubblica italiana<sup>51</sup>, dalla quale è possibile «estrarre» la tutela del diritto all'informazione pubblica esclusivamente a seguito dell'interpretazione ermeneutica del combinato di diversi articoli della stessa che, peraltro, parte della dottrina giuspubblicistica disconosce<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Approvato con legge della Repubblica 22 maggio 1971, n. 340.

<sup>51</sup> È un peccato che le forze politiche che stanno conducendo lo sforzo per l'approvazione della legge di revisione costituzionale che modificherà radicalmente la Parte II della Costituzione italiana (A.S. n. 2544-B, tuttora all'esame – in seconda lettura – del Senato) non si siano preoccupate di «costituzionalizzare» la garanzia del diritto all'informazione pubblica.

<sup>52</sup> A. MELONCELLI, *L'informazione amministrativa*, cit., p. 204, respinge l'idea di un diritto all'informazione [pubblica] «fondato sul riconoscimento costituzionale, sia pure implicito, della libertà d'informazione» (suffragando la sua ipotesi con quanto sostenuto da G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1979, 594). MELONCELLI disconosce, altresì, l'esistenza di una pretesa informazionale del cittadino nei confronti delle amministrazioni pubbliche, sostenendo che «la corrispondenza tra vincolo dell'amministrazione pubblica al rilascio di informazioni e pretesa del cittadino ad essere informato esiste solo nell'ambito di quei

Altro elemento comune alla maggioranza degli Statuti analizzati, consiste nel poter rilevare l'inserimento delle disposizioni sul diritto all'informazione pubblica nella parte della Carta statutaria dedicata alla partecipazione popolare all'attività politico-amministrativa delle istituzioni regionali<sup>53</sup>. Ciò conferma la «necessarietà» della tutela di tale diritto ai fini della garanzia proprio della partecipazione dei cittadini alle attività istituzionali degli organi regionali, e di come ciò conduca verso un'amministrazione sempre più «partecipata».

Sorprende l'assenza di precise disposizioni in ordine al diritto in parola negli Statuti delle autonomie «speciali» ed il fatto che il nuovo Statuto della Regione Lazio curi particolarmente la tutela del diritto all'informazione in generale, l'accesso ed il pluralismo delle fonti di informazioni, ma non si soffermi dettagliatamente sulla tutela dell'informazione «pubblica».

Appare, peraltro, lampante come le norme statutarie poste a tutela del diritto all'informazione pubblica rappresentino la base giuridica delle diverse disposizioni regionali in materia di comunicazione pubblica, tanto che alcuni Statuti si spingono ad elencare in dettaglio gli strumenti utili alla concreta realizzazione del diritto in parola, che altro non sono se non gli strumenti di cui la funzione (amministrativa) di comunicazione pubblica si avvale per garantire le attività di informazione e di comunicazione delle istituzioni pubbliche.

### 3. *La legge 7 giugno 2000, n. 150 nel contesto regionale.*

Si è in precedenza dimostrato come la garanzia del diritto all'informazione pubblica si possa rinvenire formalmente in gran parte degli Statuti regionali, mentre non vi è esplicita traccia di esso nella Costituzione della Repubblica italiana.

Nonostante ciò, parallelamente alla stagione di riforme iniziata negli anni '90, che sta tuttora conducendo verso una profonda innovazione strutturale e comportamentale delle amministrazioni pubbliche, si è affermata sempre più l'esigenza di valorizzare e regolamentare le attività di informazione e di comunicazione poste in essere da queste ultime, attività che rappresentano la

---

rapporti nei quali la situazione soggettiva dell'amministrazione pubblica sia quella dell'obbligo, cioè nell'ambito delle prestazioni amministrative obbligatorie e all'interno dei rapporti giuridici amministrativi la cui natura comporti» (p. 211). Detta affermazione appare però contrastante con quanto affermato dall'A. nella medesima opera nella parte in cui emerge che «la complessità del sistema degli atti normativi ed amministrativi [...] pongono l'amministrato in una stretta dipendenza dalle informazioni dell'amministrazione pubblica» (p. 33), tanto che «la pubblica amministrazione deve informare correttamente gli amministrati per garantire il buon funzionamento dell'ordinamento democratico» (p. 41). L'A. arriva ad affermare che in capo alla pubblica amministrazione, «nel caso di informazioni erronee, sorgerebbe un dovere di risarcire il danno che esse abbiano provocato», p. 39. Cfr. P. MARSOCCI, *La comunicazione delle istituzioni pubbliche*, cit., p. 109 ss.

<sup>53</sup> Sulla partecipazione popolare alle attività regionali F. MERUSI, *La partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa regionale e di controllo sugli enti locali*, in *La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l'ordinamento dei consigli circoscrizionali comunali*, Atti del XXII Convegno di studi di Scienza dell'amministrazione, Varenna 23-25 settembre 1976, Milano, 1977, p. 299 ss.

concreta realizzazione ed il soddisfacimento del diritto all'informazione pubblica del cittadino.

Al culmine del percorso normativo che ha sancito l'affermarsi della «nuova» funzione di comunicazione pubblica, il legislatore statale ha emanato la l. n. 150/2000, disciplinante, appunto, le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche. Nel giugno del 2000, in cui detta legge vedeva la luce dopo una lunghissima fase di gestazione che aveva preso le mosse da una proposta di legge del 1994<sup>54</sup>, la riforma «in senso federalista» dello Stato che modificherà il Titolo V, della Parte II della Costituzione è ancora in fase di gestazione. Di conseguenza, la citata legge quadro sulla comunicazione pubblica si fonda su dinamiche istituzionali non ancora «incise» dal nuovo assetto di poteri disegnato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Come noto, la l. n. 150/2000 detta i principi, funzionali e strutturali, che le amministrazioni pubbliche devono rispettare nell'espletamento (doveroso) delle attività di informazione e comunicazione. Il provvedimento legislativo si preoccupa, altresì, di impartire «disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato» in materia (Capo II della legge).

Ai fini della l. n. 150/2000 per «amministrazioni pubbliche» devono intendersi quelle indicate all'art. 1, co. 2, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 1, co. 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nozione in cui sono ricomprese le Regioni; di conseguenza, la legge, sino alla l. cost. n. 3/2001 era pacificamente applicabile alle Regioni, tanto che l'art. 10 della l. n. 150/2000 si preoccupa, altresì, di precisare che i primi nove articoli di essa «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione [vecchio testo] e si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione». Con la modifica del Titolo V è ora necessario qualificare il provvedimento legislativo del 2000 sulla comunicazione pubblica ed incasellarlo, ove possibile, in una delle materie previste dal novellato art. 117 Cost., ai fini di verificarne la concreta applicabilità alle Regioni.

Quest'ultima operazione nasce, di per sé, di difficile, realizzazione. Come accennato *supra* la funzione di comunicazione pubblica non è strettamente riconducibile ad una delle materie di competenza dello Stato o delle Regioni, ma è una funzione «trasversale» che interessa la quasi totalità dell'attività di tutte le amministrazioni pubbliche, tanto statali che regionali. La stessa, inoltre, costituisce la concreta tutela e realizzazione del diritto all'informazione pubblica

---

<sup>54</sup> Per una completa e dettagliata disamina della genesi legislativa della l. n. 150/2000 si rinvia al dossier a cura di R. REGA, disponibile *on line* all'indirizzo <http://www.legge150.it>. All'iter di approvazione di detta legge è dedicato il n. 1/2001 di *Funzione pubblica*, rivista quadrimestrale del Dipartimento della Funzione pubblica.



che, come dimostrato, costituisce condizione *sine qua non* per il corretto svolgimento dei rapporti tra organismi pubblici e cittadini. I principi della l. n. 150/2000 devono, quindi, trovare giusta attuazione negli ordinamenti regionali che possono, invece, derogare alle disposizioni strettamente «organizzative» iscritte nella legge, attesa la riconosciuta autonomia delle Regioni stesse nella materia dell'organizzazione amministrativa<sup>55</sup>.

Quanto qui affermato è dimostrabile analizzando il disposto dall'art. 117 della Carta fondamentale della Repubblica italiana.

La fissazione dei principi dettati dalla l. n. 150/2000, in virtù di quanto argomentato in precedenza in ordine al diritto all'informazione pubblica, potrebbe ricondursi all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. *m*), Cost.). Ciò anche in virtù del fatto che recentemente è stato messo in evidenza come la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei cittadini siano da ritenersi esplicazione di diritti da salvaguardare ai sensi dell'art. 117, co. 2, Cost.<sup>56</sup>

A questo punto del ragionamento appare chiaro come i principi iscritti nella l. n. 150/2000 non sembrano rimanere intaccati *in nuce* dalla riforma «in senso federalista» del 2001 e come, ad esempio, la distinzione tra attività di informazione e attività di comunicazione (e tra le relative strutture a ciò preposte) sembrerebbe doversi rispettare tanto in ambito statale quanto in ambito regionale.

Riama, però, da esplicitare un ulteriore aspetto della doverosa applicazione dei principi generali della l. n. 150/2000. Nel febbraio 2002, ovvero in seguito alla l. cost. n. 3/2001, il Ministro per la Funzione pubblica ha emanato una direttiva volta a definire «gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia

---

<sup>55</sup> Cfr. Corte cost., sentenze nn. 3, 15 e 17 del 2004, in SENATO DELLA REPUBBLICA – Servizio studi, *Il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni alla prova della Corte*, parte I, Roma, 2004, rispettivamente alle pp. 146, 168 e 172. Di recente la Consulta è tornata a sottolineare l'autonomia organizzativa delle Regioni nella sent. 26 gennaio 2005, n. 31.

<sup>56</sup> Cfr. art. 15, co. 2, A.S. n. 3890-B, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 2005. Per una più ampia argomentazione in tal senso sia consentito rinviare a V. SARCONI, *La ricezione dei principi fondamentali in materia di comunicazione pubblica da parte delle Regioni*, in *Rivista italiana della comunicazione pubblica*, 1/2005, in corso di pubblicazione. È pur vero, però, che, come notato da U. DE SIERVO, *Il sistema delle fonti: il riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni*, relazione tenuta al 50° Convegno di studi amministrativi dedicato a “L'attuazione del Titolo V della Costituzione” (Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004), stesura provvisoria in attesa di pubblicazione degli atti del Convegno, «il fondamentale potere di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è uno specifico potere di tipo normativo, che deve quindi essere esercitato sulla base di apposite leggi e non meramente dedotto da alcune prescrizioni contenute nella legislazione o comunque deducibili dall'ordinamento vigente». In tal caso l'A. si richiama alla sentenza 27 marzo 2003, n. 88 della Corte costituzionale.

di informazione e comunicazione pubblica»<sup>57</sup>. Tra i destinatari diretti del provvedimento sono espressamente indicate «tutte le Province» e «tutti i Comuni», mentre le Regioni non risultano citate. Una tale evenienza sembrerebbe poter essere interpretata come l'esercizio del potere di indirizzo statale (direttiva intersoggettiva<sup>58</sup>) in una materia, dunque, in cui lo stesso Stato esercita il proprio di indirizzo e coordinamento poiché titolare esclusivo della competenza legislativa.

In tale contesto gli enti locali sono direttamente «indirizzati» dallo Stato nell'esercizio delle attività di informazione e comunicazione da essi svolte<sup>59</sup>. Suddetta direttiva assume, infatti, i connotati dell'atto interpretativo della l. n. 150/2000 andando, inoltre, a dettagliare le caratteristiche organizzative che dovrebbero essere assolute dagli uffici di comunicazione e dagli uffici stampa titolari della funzione di comunicazione<sup>60</sup>.

È, però, di difficile comprensione l'effettività che la direttiva assume nei confronti di Comuni e Province. Ove si volesse interpretarla come esplicitazione del potere di indirizzo statale in una materia di propria competenza si potrebbe ricollegarla alla determinazione delle «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, co. 2, lett. p), Cost. In tal caso la l. n. 150/2000 sembrerebbe potersi porre come parametro di riferimento per la determinazione di dette funzioni.

Vero è, d'altronde, che tale interpretazione è percorribile solo ove si consideri che suddette funzioni fondamentali (la cui individuazione è stata delegata al Governo dal legislatore a mezzo dell'art. 2, legge 5 giugno 2003, n. 131) debbano poter essere ricavate dalla legislazione vigente in attesa di una formale enucleazione e razionalizzazione di esse da operare per mezzo di appositi decreti legislativi.

---

<sup>57</sup> MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, *Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, 7 febbraio 2002, disponibile on-line all'indirizzo <http://www.funzionepubblica.it>.

<sup>58</sup> Sulla nozione di direttiva cfr. F. MERUSI e M. CLARICH, *Direttiva*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, 1989; S. D'ALBERGO, *Direttiva*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 603 ss.; G. SCIULLO, *La direttiva nell'ordinamento amministrativo*, Milano, 1993; M. CLARICH, *La nozione di direttiva: problemi ricostruttivi e tendenze recenti*, in *Foro amministrativo*, 1984, I, p. 551 ss.; G. MARONGIU, *L'attività direttiva nella teoria giuridica dell'organizzazione*, Padova, 1989; E. PICOZZA, *L'attività di indirizzo della P.A.*, Padova, 1988, p. 140 ss, l'A. spiega, altresì, come l'attività di indirizzo politico-amministrativo si espliciti, spesso, attraverso l'emanazione di una direttiva, 38 ss. Studi classici sull'argomento rappresentano i lavori di V. BACHELET, *L'attività di coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia*, Milano, 1957, ora in IDEM, *Scritti giuridici*, vol. III, Milano, 1981, p. 81 ss. e F. MERUSI, *Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione*, Milano 1957.

<sup>59</sup> Nel preambolo dell'atto di indirizzo in parola è chiaramente indicato come «con questa direttiva il Dipartimento della Funzione Pubblica, in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della pubblica amministrazione, fornisce [...] gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica».

<sup>60</sup> Nel punto 4 del citato provvedimento del Ministro per la Funzione pubblica, si può rilevare come gli uffici stampa possano «essere costituiti in forma consorziata tra gli enti locali che raggruppino una popolazione non inferiore a 25.000 unità».

Se, invece, si accetta la tesi suesposta di configurazione della «comunicazione pubblica» come di una funzione concernente la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», allora la direttiva *de qua* verrebbe agevolmente ad inserirsi nel contesto del legittimo potere di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato nelle materie di propria competenza esclusiva, atteso che nelle restanti materie concorrenti e di competenza residuale regionale tale potere deve intendersi non più esercitabile<sup>61</sup>.

L'emanazione della direttiva governativa in materia di comunicazione pubblica potrebbe, inoltre, considerarsi come esercizio della sussidiarietà verticale da parte dello Stato, ove si consideri (come appare peraltro indubbio) che l'organizzazione amministrativa attinente le strutture e il personale deputato alle attività di informazione e comunicazione debba essere considerata di competenza residuale regionale. Attraverso tale esercizio, in questo caso, lo Stato si sostituirebbe agli territoriali per assumere la disciplina di una funzione che abbisogna di una regolamentazione unitaria. Come rilevato dalla Corte costituzionale<sup>62</sup> il principio di sussidiarietà assume un'«*attitudine ascensionale*»<sup>63</sup>, secondo la quale «quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato». Qui, però, non sarebbe in discussione l'esercizio concreto della funzione amministrativa in esame (di comunicazione pubblica), ma la sua disciplina di base, tale che il suo esercizio possa essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale. Lo Stato si limiterebbe, dunque, a fissarne i principi fondamentali lasciando, poi, a Regioni ed enti locali il concreto esercizio della funzione stessa (pur se per gli ultimi è previsto un più «stringente» potere di indirizzo e coordinamento a mezzo della direttiva prima commentata).

Come rilevato da autorevole dottrina, infatti, le disposizioni costituzionali in tema di allocazione delle funzioni amministrative costituiscono dei principi, mentre a livello operativo «ragionando in termini di tipologia delle funzioni (programmazione, indirizzo, controllo, regolazione)», ci si accorge come «molte di queste debbono necessariamente trovare collocazione a livelli di amministrazione superiori, ed in effetti la non felicissima formulazione dei primi due commi dell'art. 118 questo sta a significare»<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Art. 8, co. 6, legge n. 131/2003, che abroga, implicitamente, quanto previsto dall'art. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'art. 4 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

<sup>62</sup> Corte cost., 1 ottobre 2003. n. 303.

<sup>63</sup> L. TORCHIA, *In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà*, in <http://www.astridonline.it>, 2003. Cfr. G. RAZZANO, *La "reinterpretazione" della sussidiarietà nella recente giurisprudenza costituzionale con particolare riguardo alle novità introdotte dalla sent. n. 303/2003*, in <http://www.federalismi.it>, 2003.

<sup>64</sup> P. URBANI, *L'allocazione delle funzioni amministrative secondo il Titolo V della Cost.: una prima lettura*, in S. GAMBINO (a cura di), *Il "nuovo" ordinamento regionale*, cit., 89.

Anche tale interpretazione ricondurrebbe, però, alla necessità di garantire livelli essenziali «standard» nell'esercizio dei diritti civili e sociali. La necessità dell'esercizio unitario della funzione «trasversale» di comunicazione pubblica si ricaverebbe proprio dalla l. n. 150/2000, anche se detta normativa non è stata preceduta da quei propedeutici «accordi istituzionali» tra Stato e Regioni che devono contraddistinguere l'attrazione verso il centro della disciplina di una funzione amministrativa in ossequio al principio di sussidiarietà<sup>65</sup>, poiché il provvedimento legislativo *de quo* è stato adottato prima dell'entrata in vigore della riforma «in senso federalista» dello Stato.

### 3.1. *Connessioni con l'«ordinamento della comunicazione».*

La dottrina è particolarmente concorde nell'escludere la riconduzione della comunicazione pubblica alla materia concorrente dell'«ordinamento della comunicazione», *ex art. 117, co. 3, Cost.*<sup>66</sup>, anche se la linea di demarcazione di quest'ultima appare di non facile definizione<sup>67</sup>.

### 4. *La pianificazione dell'informazione e della comunicazione ed il personale specializzato*

La legge statale sulla comunicazione pubblica prevede definiti processi (ed atti) di pianificazione delle attività di informazione e comunicazione<sup>68</sup>. Tali disposizioni si applicano, però, alle sole amministrazioni dello Stato. Il principio di programmazione delle attività *de quibus*, comunque, è stato recepito, come si vedrà *infra*, anche dalle amministrazioni regionali che hanno formalmente aderito ai principi dettati dalla l. n. 150/2000, che nei diversi provvedimenti normativi sulla comunicazione pubblica hanno previsto processi di pianificazione molto simili a quelli vincolanti per le amministrazioni statali.

---

<sup>65</sup> Come affermato nella citata sentenza n. 303/2003 ed ancora nella più recente sentenza 13 gennaio 2004, n. 6, la Corte costituzionale ha rilevato come «il conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa unitaria in [una] materia, "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" di cui all'art. 118, primo comma, Cost., deve superare la preliminare obiezione delle Regioni ricorrenti sulla idoneità della fonte statale a compiere questa scelta anche là dove le norme costituzionali affidano solo limitati poteri legislativi allo Stato. [...] Una deroga al riparto operato dall'art. 117 Cost. può essere giustificata "solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata"».

<sup>66</sup> Cfr. A. VALASTRO, *Il futuro dei diritti fondamentali in materia di comunicazione dopo la riforma del Titolo V*, in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, 2004; R. ZACCARIA, *L'«ordinamento della comunicazione» tra Stato e Regioni*, in V. CERULLI IRELLI E C. PINELLI (a cura di), *Verso il federalismo*, Bologna, 2004, 273. Sul tema ancora cfr. M. ATELLI, *La funzione pubblica di informazione e comunicazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in T. KRASNA (a cura di), *L'attività di informazione e di comunicazione della P.A.*, in IDEM (a cura di), *Informazione e comunicazione della P.A. dopo la legge n. 150/2000*, Roma, 2003, 7 ss.

<sup>67</sup> Cfr. E. CARLONI, *L'ordinamento della comunicazione dopo (ed alla luce della) riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione*, in *Diritto pubblico*, 2002, 1001 ss.

<sup>68</sup> Artt. 11-13, l. n. 150/2000.

Per ciò che concerne, invece, il personale da adibire alle attività di informazione e comunicazione, la l. n. 150/2000 ed il successivo regolamento D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, si preoccupano di individuare specifici titoli culturali e professionali che gli stessi responsabili devono necessariamente possedere. In tale contesto è da rilevare che il citato regolamento non si applica alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano<sup>69</sup>. Nonostante ciò, a mezzo della deliberazione 14 febbraio 2003, n. 612, la Giunta regionale campana ha provveduto a disciplinare il proprio servizio Ufficio relazioni con il pubblico, richiamandosi espressamente a quanto previsto dal suddetto D.P.R. n. 422/2001.

Le Regioni, però, hanno, in parte recepito, oltre che i dettami fondamentali della l. n. 150/2000, anche le indicazioni concernenti i requisiti professionali occorrenti per l'esercizio delle attività di informazione e comunicazione (ad es. iscrizione all'albo dei giornalisti per i responsabili di uffici stampa e portavoce, lauree e percorsi formativi concernenti la comunicazione o abilitazioni *post-lauream* per URP e uffici di comunicazione)<sup>70</sup>.

Un ultimo accenno è da riservare al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403: tale provvedimento mira a regolamentare i «criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario». Detto regolamento non si applica alle Regioni<sup>71</sup>.

##### *5. I provvedimenti regionali generali in materia di comunicazione istituzionale.*

Prima di passare in rassegna alcuni dei provvedimenti normativi regionali disciplinanti le attività di informazione e di comunicazione è necessario premettere alcune considerazioni. Numerosissime sono le norme vigenti nelle Regioni italiane che salvaguardano il diritto all'informazione dei cittadini in definiti e circoscritti ambiti (ad es. in quello sanitario, dei servizi pubblici, della polizia amministrativa ed altro). Solo poche Regioni, peraltro, hanno provveduto ad emanare leggi tese a disciplinare in generale le attività di informazioni e comunicazione degli organi regionali mentre, in alcuni casi, dette disposizioni sono state inserite nelle leggi regionali istitutive dei Comitati regionali delle comunicazioni (CORECOM)<sup>72</sup>, organi periferici funzionali dell'Autorità per le

<sup>69</sup> Per l'emanazione del D.P.R. n. 422/2001 si è, comunque, acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali (ex art. 8, d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281), resa nella seduta del 19 aprile 2001.

<sup>70</sup> Liguria, Toscana, Basilicata, Lazio, Umbria (solo per i responsabili dell'informazione), Sicilia, Campania (solo per i portavoce), Veneto, Calabria e Piemonte (solo in parte) prevedono specifici requisiti professionali per l'esercizio delle attività di informazione e comunicazione, richiamandosi (Liguria e Umbria a parte) direttamente ai principi impartiti dalla l. n. 150/2000.

<sup>71</sup> Art. 2, co. 1, D.P.R. n. 421/2001: «Il presente regolamento, a norma dell'art. 15 della legge [n. 150/2000], definisce le modalità di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte delle amministrazioni dello Stato».

<sup>72</sup> Istituiti ai sensi dell'art. 1, co. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

garanzie nelle comunicazioni, aventi compiti di regolazione e vigilanza del settore delle comunicazioni in ambito regionale, nonché di consulenza nei confronti delle istituzioni territoriali. In altri casi, le disposizioni concernenti la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle istituzioni regionali sono state collocate in contesti normativi di più ampia portata (ad esempio nelle leggi regionali di organizzazione degli organi regionali o nelle leggi finanziarie. Vi sono, poi, Regioni che hanno provveduto a recepire i principi dettati dalla normativa nazionale in materia di comunicazione pubblica per mezzo di atti regolamentari e provvedimenti di varia natura.

Un cospicuo numero di Regioni, invece, a seguito dell'emanazione della l. n. 150/2000 non si sono preoccupate di adeguare i propri ordinamenti, continuando a disciplinare le proprie attività di informazione e comunicazione sulla base di atti legislativi e regolamentari emanati prima del 2000 e disciplinanti, principalmente, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in garanzia del più generale «diritto all'informazione» dei cittadini nei confronti delle istituzioni regionali, iscritto, come visto *supra*, nella quasi totalità degli statuti regionali. In molti casi, infatti, la normativa regionale in materia di informazione e comunicazione delle istituzioni pubbliche (sia quella *ante* che quella *post* l. n. 150/2000) si richiama agli articoli statutari previsti a tutela del «diritto all'informazione pubblica»<sup>73</sup>.

### 5.1 *I provvedimenti settoriali in materia di informazione e comunicazione istituzionale.*

Oltre ai citati provvedimenti di ricezione, più o meno pedissequa, della l. n. 150/2000 e di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione degli organi regionali, numerosissime sono le altre norme emanate dagli enti di area vasta a tutela e garanzia del diritto all'informazione pubblica inserite in discipline di settore. Di tutte ovviamente, non si potrà dare in questa sede, ma, di seguito, ne sono segnalate solo alcune al fine di sottolineare l'estrema importanza che riveste la tutela del diritto *de quo* in ambito regionale.

L'Abruzzo, dopo l'emanazione, nel 1980<sup>74</sup>, di una legge regionale in favore di interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione, ha provveduto ad adottare alcuni provvedimenti all'interno dei quali, seppur solo incidentalmente, erano previste disposizioni volte alla tutela di particolari profili del diritto all'informazione dei cittadini. Ciò è avvenuto in materia di informazione da garantire nell'ambito del procedimento amministrativo ed in

---

<sup>73</sup> Per una dettagliata disamina dei provvedimenti regionali concernenti le disposizioni generali in materia di attività di informazione e di comunicazione delle istituzioni regionali sia consentito rinviare a V. SARCONE, *La ricezione dei principi fondamentali*, cit.

<sup>74</sup> L.R. Abruzzo 30 maggio 1980, n. 42.

quello delle attività istituzionali degli organi regionali<sup>75</sup>. Anche la messa a disposizione di informazioni sulle strutture eroganti servizi sanitari è stata oggetto di apposita disciplina<sup>76</sup>, come peraltro, quella in ordine alle organizzazioni di volontariato<sup>77</sup>. Nell'ambito dell'esercizio regionale delle funzioni amministrative in materia di manifestazioni fieristiche e mostre è stato riservato apposito spazio alle attività di informazione e comunicazione<sup>78</sup>. Il Consiglio regionale abruzzese si è, inoltre, dimostrato attento anche ai bisogni informativi pubblici in materia di diritti familiari<sup>79</sup>, di tutela dei consumatori<sup>80</sup>. Con la legge del 1996 sulle provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, la Regione ha anche previsto appositi contributi per iniziative di comunicazione e informazione istituzionale<sup>81</sup> e, nello stesso anno, ha provveduto a garantire il diritto di informazione in materia di organizzazioni di associazionismo<sup>82</sup>. Per i dirigenti pubblici operanti nelle istituzioni regionali, è previsto uno specifico compito volto a «garantire lo snellimento delle procedure ed il diritto di accesso e di informazione dei cittadini»<sup>83</sup>.

La Basilicata è impegnata già da tempo per garantire il diritto all'informazione in ambito sanitario<sup>84</sup>, mentre garanzie dei diritti di informazione e partecipazione dei cittadini sono contenute anche nelle leggi regionali di approvazione degli Statuti di alcune Comunità montane lucane<sup>85</sup>. Le attività di informazione istituzionale e le relazioni con il pubblico sono oggetto delle disposizioni concernenti la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale<sup>86</sup>, grazie, anche alla promozione delle nuove tecnologie<sup>87</sup>. Anche in Basilicata viene tutelato il diritto all'informazione nell'ambito socio-assistenziale<sup>88</sup>, in quello ambientale<sup>89</sup>,

---

<sup>75</sup> Rispettivamente art. 22, co. 1, lett. *b*) e art. 48, co. 1, L.R. Abruzzo 21 maggio 1985, n. 58 sull'ordinamento amministrativo della Regione.

<sup>76</sup> Art. 5, co. 1, L.R. Abruzzo 2 aprile 1985, n. 20 e art. 3, co. 2, L.R. Abruzzo 7 dicembre 1995, n. 136.

<sup>77</sup> Art. 11, co. 2, L.R. Abruzzo 12 agosto 1993, n. 37.

<sup>78</sup> Art. 10, co. 1, lett. *d*), L.R. Abruzzo 10 settembre 1993, n. 58.

<sup>79</sup> Art. 6, co. 1, lett. *c*) e lett. *m*), L.R. Abruzzo 2 maggio 1995, n. 95. La tutela del diritto all'informazione è stata garantita anche nell'ambito dei servizi sociali (Art. 4*bis*, co. 1, lett. *d*), L.R. Abruzzo 14 settembre 1999, n. 70, come modificato dall'art. 45, co. 4, L.R. 17 aprile 2003, n. 7).

<sup>80</sup> Art. 1, 2 e 6, L.R. Abruzzo 31 luglio 2001, n. 30; art. 4, co. 3 e 8, L.R. Abruzzo 16 marzo 2001, n. 6.

<sup>81</sup> Art. 4, co. 1, L.R. Abruzzo 11 settembre 1996, n. 83.

<sup>82</sup> Art. 12, L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 142.

<sup>83</sup> Art. 24, co. 2, lett. *a*), L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

<sup>84</sup> Artt. 6 e 9, L.R. Basilicata 29 marzo 1991, n. 6; art. 46, L.R. Basilicata 31 ottobre 2001, n. 39.

<sup>85</sup> LL. RR. Basilicata nn. 8, 9 e 10, del 23 gennaio 1995 e L.R. Basilicata 4 gennaio 2002, n. 6.

<sup>86</sup> Art. 28, L.R. Basilicata 2 marzo 1996, n. 12.

<sup>87</sup> Art. 4, L.R. Basilicata 4 novembre 1996, n. 53. La corretta gestione dei flussi informativi tra amministrazioni regionali e locali e tra queste e i cittadini è, peraltro, oggetto di numerose disposizioni contenute nella L.R. Basilicata 8 marzo 1999, n. 7 "Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

<sup>88</sup> Art. 17, co. 3, L.R. Basilicata 19 maggio 1997, n. 25 e art. 31, co. 1, L.R. Basilicata 19 novembre 1999, n. 31.

<sup>89</sup> Art. 16, L.R. Basilicata 19 maggio 1997, n. 27 e art. 29, L.R. Basilicata 6 settembre 2001, n. 33 (in materia di Consorzi di bonifica).

per ciò che concerne le associazioni di volontariato<sup>90</sup> ed in materia di attività produttive<sup>91</sup>.

Nella legislazione regionale calabrese si può desumere la tutela del diritto all'informazione pubblica<sup>92</sup> in materia di biblioteche regionali<sup>93</sup>, di trasparenza dei rapporti tra istituzioni e cittadini<sup>94</sup>, di assistenza sociale<sup>95</sup>, di tutela del consumatore<sup>96</sup>; in materia ambientale<sup>97</sup>, di diritto di accesso in ordine al procedimento amministrativo<sup>98</sup>, di consorzi bonifica<sup>99</sup>, di ordini professionali<sup>100</sup>, di trasporto pubblico locale<sup>101</sup>. Le strutture amministrative regionali e degli enti locali calabresi sono gravate di un rispettivo «obbligo di informazione»<sup>102</sup>.

La Campania tutela espressamente il diritto all'informazione pubblica in diversi contesti. Si va dalla sua garanzia in materia di servizio sanitario<sup>103</sup> a quella riservata in campo ambientale<sup>104</sup>, dal contesto del trasporto pubblico locale<sup>105</sup> a quello in materia di polizia amministrativa<sup>106</sup>. Disposizioni in tema sono contenute nei provvedimenti concernenti i Consorzi di bonifica<sup>107</sup>, di informazione delle strutture universitarie<sup>108</sup>, dei giovani<sup>109</sup> e dei consumatori<sup>110</sup>; nel settore agricolo<sup>111</sup> e del consumo di OGM<sup>112</sup>, della ricerca scientifica<sup>113</sup>, in quella sulla prevenzione del randagismo animale<sup>114</sup> ed in favore dei cittadini campani residenti all'estero<sup>115</sup> e degli immigrati<sup>116</sup>.

---

<sup>90</sup> Art. 4, L.R. Basilicata 12 gennaio 2000, n. 1.

<sup>91</sup> Art. 4, co. 5, lett. a), L.R. Basilicata 23 gennaio 2001, n. 1.

<sup>92</sup> Una tutela generale è contenuta nell'art. 14bis, L.R. Calabria 26 giugno 2003, n. 8.

<sup>93</sup> Art. 2, co. 1, L.R. Calabria 19 aprile 1985, n. 17.

<sup>94</sup> Art. 2, co. 3, lett. d), dell'Allegato 1 alla L.R. Calabria 5 maggio 1990, n. 30.

<sup>95</sup> Art. 1, co. 2, lett. c), L.R. Calabria 5 maggio 1990, n. 57; art. 9, co. 1, lett. h), L.R. Calabria 26 novembre 2001, n. 32; art. 5, co. 10, L.R. Calabria 2 febbraio 2004, n. 1; artt. 7, 20 e 21, L.R. Calabria 5 dicembre 2003, n. 23; art. 2, co. 1, lett. a), L.R. Calabria 2 maggio 2002, n. 12.

<sup>96</sup> Art. 11, co. 2, lett. c), L.R. Calabria 11 giugno 1999, n. 18.

<sup>97</sup> Art. 20, L.R. Calabria 3 agosto 1999, n. 20; art. 48, L.R. Calabria 14 luglio 2003, n. 10.

<sup>98</sup> L.R. Calabria 4 settembre 2001, n. 19.

<sup>99</sup> Art. 1, co. 1, lett. f) e art. 11, L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 3.

<sup>100</sup> Art. 1, co. 1, lett. b), L.R. Calabria 26 novembre 2001, n. 27.

<sup>101</sup> Art. 16, co. 7, lett. c), L.R. Calabria 7 agosto 1999, n. 23.

<sup>102</sup> Art. 19, L.R. Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (nello stesso provvedimento sono contenute numerose altre disposizioni concernenti la circolazione delle informazioni).

<sup>103</sup> Art. 39, co. 3, L.R. Campania 3 novembre 1994, n. 32.

<sup>104</sup> Art. 16, L.R. Campania 29 luglio 1998, n. 10.

<sup>105</sup> Art. 7, co. 1, art. 22, commi 2 e 3 e art. 30, co. 5, lett. h), L.R. 28 marzo 2002, n. 3; art. 32, L.R. Campania 6 dicembre 2000, n. 18; art. 6, co. 2, L.R. 13 agosto 1998, n. 13.

<sup>106</sup> Art. 1, lett. a), L.R. Campania 13 giugno 2003, n. 12.

<sup>107</sup> Art. 4, co. 2, L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4.

<sup>108</sup> Artt. 3, 6 e 14, L.R. Campania 3 settembre 2002, n. 21.

<sup>109</sup> L.R. 14 aprile 2000, n. 14.

<sup>110</sup> Art. 1, lett. e), L.R. Campania 3 settembre 2002, n. 19.

<sup>111</sup> Art. 2, co. 1, lett. b), L.R. Campania 25 luglio 2002, n. 13.

<sup>112</sup> Artt. 2 e 4, L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 15.

<sup>113</sup> Art. 2, co. 1, lett. b), L.R. Campania 28 marzo 2002, n. 5.

<sup>114</sup> Art. 5, co. 1, lett. h), L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 16.

<sup>115</sup> Artt. 2, 4, 25 e 26, L.R. Campania 19 febbraio 1996, n. 2.



L'Emilia-Romagna può vantare una lunga tradizione in tema di tutela del diritto all'informazione dei cittadini. Nel 1988 sono state emanate le disposizioni in merito alla costituzione del «Sistema informativo regionale»<sup>117</sup>, mentre nel 1992 si è provveduto ad emanare la citata l. n. 39 sull'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale sono contemplate anche in svariati ambiti particolari. Basti ricordare i numerosi articoli della legge regionale n. 27/1989<sup>118</sup> sulle politiche di sostegno alla procreazione che contengono norme volte alla realizzazione di adeguate attività di informazione in materia<sup>119</sup>, oppure quanto previsto in tema di assistenza sanitaria<sup>120</sup>. La garanzia del diritto all'informazione è riconosciuta, tra l'altro, in materia di: edilizia pubblica<sup>121</sup>, organizzazioni di volontariato<sup>122</sup>, valutazione di impatto ambientale<sup>123</sup>, biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali<sup>124</sup>, settore agricolo ed alimentare<sup>125</sup>, associazioni di promozione sociale<sup>126</sup>, polizia amministrativa<sup>127</sup>, valorizzazione del servizio civile<sup>128</sup>, prevenzione di malattie alimentari<sup>129</sup>, promozione di interventi e servizi sociali<sup>130</sup>, edilizia<sup>131</sup>, promozione dell'integrazione europea<sup>132</sup>, sport<sup>133</sup>.

Il Friuli Venezia Giulia contempla in diversi ambiti della propria produzione legislativa la garanzia del diritto all'informazione pubblica. Come riscontrato in tutte le realtà esaminate il servizio sanitario regionale è quello in cui maggiormente si sente il bisogno di fornire adeguata tutela del diritto in argomento<sup>134</sup>, come, peraltro, avviene nell'ambito dei servizi sociali<sup>135</sup>. Di rilievo in tale ottica è, altresì, la garanzia di tale diritto in materia ambientale<sup>136</sup>, in quella

<sup>116</sup> Artt. 10, 12 e 39, L.R. Campania 3 novembre 1994, n. 32.

<sup>117</sup> L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 30.

<sup>118</sup> L.R. Emilia-Romagna 14 agosto 1989, n. 27.

<sup>119</sup> V. anche Art. 9, co. 2, L.R. Emilia-Romagna 11 agosto 1998, n. 26.

<sup>120</sup> Art. 7, L.R. Emilia-Romagna 3 febbraio 1994, n. 5.

<sup>121</sup> Art. 35, co. 1, L.R. Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, di modifica dell'art. 39 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12; artt. 19 e 22, L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24.

<sup>122</sup> Art. 8, L.R. Emilia-Romagna 2 settembre 1996, n. 37.

<sup>123</sup> Artt. 1, 3, 15 e 25, L.R. Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9.

<sup>124</sup> Artt. 1, 5 e 15, L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 18.

<sup>125</sup> Art. 33, L.R. Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 33.

<sup>126</sup> Art. 10, L.R. Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34.

<sup>127</sup> Art. 4, co. 1, lett. b), L.R. Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24.

<sup>128</sup> Artt. 6, 7, 13, 14 e 16, L.R. Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20.

<sup>129</sup> Art. 4, L.R. Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11.

<sup>130</sup> Artt. 5 e 32, L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2.

<sup>131</sup> Art. 2, co. 2, L.R. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31.

<sup>132</sup> Art. 6, L.R. Emilia-Romagna 4 dicembre 2001, n. 45.

<sup>133</sup> Art. 2 e 4, L.R. Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 13.

<sup>134</sup> Art. 5, L.R. Friuli Venezia Giulia 1 giugno 1985, n. 23 e art. 15, L.R. 16 luglio 1986, n. 29, L.R. 12 settembre 2001, n. 22.

<sup>135</sup> Art. 4, co. 4, L.R. Friuli Venezia Giulia 19 maggio 1988, n. 33.

<sup>136</sup> Art. 11, co. 3, L.R. Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 e art. 20, L.R. 3 marzo 1998, n. 6.

delle politiche sociali per l'immigrazione<sup>137</sup>, per ciò che concerne l'innovazione<sup>138</sup>, in ambito sportivo<sup>139</sup>, in materia di lavori pubblici<sup>140</sup>, nell'ambito dell'artigianato<sup>141</sup> e del turismo<sup>142</sup> ed in tema di procedimento amministrativo<sup>143</sup>.

La garanzia del diritto all'informazione ambientale è da tempo assicurata anche da norme di rango primario nella Regione Lazio<sup>144</sup>, come, peraltro, avviene per ciò che concerne l'accesso alle informazioni in materia di volontariato<sup>145</sup>, quello inerente all'attività delle amministrazioni regionali<sup>146</sup>. Il diritto all'informazione pubblica è assicurato, altresì, in materia di interventi socio-assistenziali<sup>147</sup> ed è costituito imprescindibile presupposto nell'ambito delle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale<sup>148</sup> ed in quelle concernenti l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo<sup>149</sup>. Il Consiglio regionale del Lazio ha istituito, altresì, l'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche che annovera, tra i propri compiti istituzionali, quello di «promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle amministrazioni anche sul versante dell'informazione e della comunicazione»<sup>150</sup>. Di rilievo sono, anche, le norme in merito all'informazione da garantire in materia di gestione delle risorse forestali<sup>151</sup>, in materia di sport<sup>152</sup>, di adozioni<sup>153</sup>, di pari opportunità<sup>154</sup>, di solidarietà internazionale<sup>155</sup>, sul governo del territorio<sup>156</sup>, sul sistema informativo automatizzato concernente il decentramento amministrativo e sulla rilevanza in generale dell'informazione pubblica in tale contesto<sup>157</sup>.

---

<sup>137</sup> Art. 13, co. 23, lett. b), L.R. Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13.

<sup>138</sup> Art. 11, co. 2, lett. e), L.R. Friuli Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 11.

<sup>139</sup> Artt. 11, 24 e 32, L.R. Friuli Venezia Giulia 3 aprile 2003, n. 8.

<sup>140</sup> Artt. 4 e 42, L.R. Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14.

<sup>141</sup> Artt. 58, 59, 60, 66 e 72, L.R. Friuli Venezia Giulia 22 aprile 2002, n. 12.

<sup>142</sup> L.R. Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

<sup>143</sup> Art. 46, L.R. Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7.

<sup>144</sup> Art. 1, L.R. Lazio 12 settembre 1986, n. 43; artt. 2 e 6, L.R. 18 novembre 1991, n. 74 e artt. 1, 3 e 12, L.R. 6 ottobre 1998, n. 45.

<sup>145</sup> Art. 5, L.R. Lazio 28 giugno 1993, n. 29.

<sup>146</sup> Art. 30, L.R. 22 ottobre 1993, n. 57 e art. 11, L.R. 1 luglio 1996, n. 25.

<sup>147</sup> Art. 6, L.R. Lazio 9 settembre 1996, n. 38; artt. 2 e 8, L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 e artt. 3 e 10, L.R. 31 luglio 2003, n. 23.

<sup>148</sup> Artt. 20 e 29, L.R. Lazio 16 luglio 1998, n. 30.

<sup>149</sup> Diversi articoli della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 14. Particolare rilievo al diritto all'informazione è dato nell'ambito della legge finanziaria della Regione Lazio per l'esercizio 2001, L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

<sup>150</sup> Art. 27, co. 4, L.R. Lazio 18 febbraio 2002, n. 6.

<sup>151</sup> Artt. 64 e 66, L.R. Lazio 28 ottobre 2002, n. 39.

<sup>152</sup> Artt. 12 e 14, L.R. Lazio 20 giugno 2002, n. 15.

<sup>153</sup> Art. 40, L.R. Lazio 16 aprile 2002, n. 8.

<sup>154</sup> Artt. 4 e 5, L.R. Lazio 5 luglio 2001, n. 4.

<sup>155</sup> Artt. 2, 3 e 10, L.R. Lazio 7 aprile 2000, n. 19.

<sup>156</sup> Art. 5, L.R. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38.

<sup>157</sup> Numerose disposizioni della L.R. Lazio, 6 agosto 1999, n. 14.

La Liguria tutela, tra l'altro, il diritto all'informazione pubblica in materia di edilizia residenziale pubblica<sup>158</sup>, servizio sanitario regionale<sup>159</sup>, tutela ambientale<sup>160</sup> e tutela dei consumatori<sup>161</sup>. La tutela attiva dell'informazione è anche oggetto delle disposizioni dettate in materia di animazione delle zone rurali<sup>162</sup>, in quella ambientale<sup>163</sup>, del trasporto pubblico locale<sup>164</sup>, di assistenza sociale<sup>165</sup>, nell'ambito delle politiche formative e del lavoro<sup>166</sup> e relativamente alla normativa sul servizio civile<sup>167</sup>.

La Lombardia è tra le Regioni che possono vantare una lunga tradizione in materia di tutela settoriale del diritto all'informazione pubblica. Oltre a quanto disposto a garanzia del diritto alla salute<sup>168</sup>, il Consiglio regionale ha, altresì, considerato fondamentale la corretta circolazione delle informazioni relative alla propria attività istituzionale<sup>169</sup>. Ciò è avvenuto anche in contesti come il sostegno alle politiche di sostegno alla famiglia<sup>170</sup>, per quanto riguarda le funzioni amministrative trasferite alle Regioni dal d. lgs. n. 112/1998<sup>171</sup>, in materia di ambiente<sup>172</sup> (e di risanamento ambientale<sup>173</sup>), in ordine alle politiche tributarie<sup>174</sup>, per ciò concerne la tutela di consumatori e utenti<sup>175</sup>, in particolare in merito al trasporto pubblico locale<sup>176</sup>. Anche il settore dell'agricoltura è interessato dalla previsione di apposite procedure informative<sup>177</sup>, così come l'ambito delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni in materia di servizi alla persona e urbanistica<sup>178</sup>. L'informazione riveste un ruolo fondamentale anche nelle politiche di sostegno per il volontariato<sup>179</sup>.

Anche per la Regione Marche possono enuclearsi alcuni esempi, tra gli altri, di tutela del diritto all'informazione pubblica. Detta Regione, in particolare, ha

---

<sup>158</sup> Artt. 5 e 20, L.R. Liguria 12 marzo 1998, n. 9 e art. 26, L.R. 3 marzo 1994, n. 10.

<sup>159</sup> Artt. 13, 24, 25 e 36, L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 30.

<sup>160</sup> Numerose disposizioni della L.R. Liguria 21 giugno 1999, n. 18.

<sup>161</sup> Artt. 1 e 6, L.R. Liguria 2 luglio 2002, n. 26 e art. 1, L.R. 2 luglio 1999, n. 19.

<sup>162</sup> Artt. 1, 2 e 5, L.R. Liguria 28 dicembre 2001, n. 47.

<sup>163</sup> L.R. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, soprattutto artt. 16 e 17 e art. 1, L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

<sup>164</sup> Art. 5, L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 31.

<sup>165</sup> Artt. 13, 14 e 25, L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 30.

<sup>166</sup> Vari articoli della L.R. Liguria 20 agosto 1998, n. 27.

<sup>167</sup> L.R. Liguria 24 novembre 1997, n. 46, in particolar modo art. 12.

<sup>168</sup> Artt. 7 e 12, L.R. Lombardia 16 maggio 1989, n. 15.

<sup>169</sup> Artt. 1 e 16, L.R. Lombardia 7 settembre 1996 n. 21.

<sup>170</sup> Artt. 2 e 4, L.R. Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23.

<sup>171</sup> Artt. 2, 3 e 4, L.R. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1.

<sup>172</sup> Art. 3, co. 12, L.R. Lombardia 3 aprile 2001, n. 6 e artt. 10 e 16, L.R. 14 agosto 1999, n. 16.

<sup>173</sup> Artt. 1, 2, 4, 6 e 8, L.R. Lombardia 29 settembre 2003, n. 17.

<sup>174</sup> Art. 10, L.R. Lombardia 14 luglio 2003, n. 10.

<sup>175</sup> Art. 5, L.R. Lombardia 3 giugno 2003, n. 6.

<sup>176</sup> Art. 1, co. 1, lett. g), L.R. Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 e art. 10, L.R. 17 febbraio 1997, n. 3.

<sup>177</sup> Art. 12, L.R. Lombardia 7 febbraio 2000, n. 7.

<sup>178</sup> Art. 4, co. 12, lett. c) e art. 3, co. 14, L.R. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1.

<sup>179</sup> Art. 2, co. 1, L.R. Lombardia 24 luglio 1993, n. 22.

provveduto ad emanare un'apposita legge per garantire il libero accesso all'informazione ambientale<sup>180</sup>, ma casi di tutela di tutela dell'informazione in discipline di settore si hanno anche in materia di industria e artigianato<sup>181</sup>, di funzionamento del servizio sanitario<sup>182</sup>, di sostegno ai servizi per l'infanzia<sup>183</sup>, di promozione per lo sviluppo della cooperazione<sup>184</sup>, nell'ambito del sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità<sup>185</sup>, per favorire il risparmio energetico<sup>186</sup>. Un'adeguata gestione dell'informazione pubblica è fondamentale, altresì, in settori come quello della protezione civile<sup>187</sup>, nel campo della commercializzazione di organismi geneticamente modificati<sup>188</sup>, per quel che riguarda il sistema cartografico regionale<sup>189</sup>, nella disciplina di difesa del suolo<sup>190</sup>, a sostegno dello sviluppo economico e per ciò che concerne l'esercizio di altre funzioni amministrative regionali<sup>191</sup>. Come già rilevato in precedenza, anche la disciplina del trasporto pubblico locale marchigiano contempla la necessità di adeguate politiche informative<sup>192</sup> come, peraltro, il sostegno alle politiche attive di lavoro<sup>193</sup>.

L'informazione pubblica è oggetto di specifiche disposizioni in provvedimenti legislativi concernenti numerosi ambiti di competenza delle istituzioni regionali molisane. Ne è testimonianza quanto previsto in ordine all'istituzione dei consultori familiari<sup>194</sup>, all'accesso delle informazioni relative alle associazioni di volontariato<sup>195</sup>, o in merito al diritto all'informazione considerato come mezzo di tutela dei diritti dei malati<sup>196</sup>. Norme specifiche concernenti adeguate politiche informative si rilevano inoltre nei provvedimenti legislativi regionali relativi alle politiche di sostegno al mondo del lavoro<sup>197</sup>, per ciò che concerne i bisogni delle persone con disabilità<sup>198</sup>, la tutela della salute mentale<sup>199</sup>, le procedure di rilascio

---

<sup>180</sup> L.R. Marche 21 aprile 1987, n. 19.

<sup>181</sup> Artt. 25 e 27, L.R. Marche 28 ottobre 2003, n. 20.

<sup>182</sup> Art. 24, L.R. Marche 20 giugno 2003, n. 13.

<sup>183</sup> Artt. 4 e 7, L.R. Marche 13 maggio 2003, n. 9.

<sup>184</sup> Art. 81, co. 1, lett. a), L.R. Marche 16 aprile 2003, n. 5.

<sup>185</sup> Art. 2, co. 1, lett. a), L.R. Marche 24 luglio 2002, n. 11.

<sup>186</sup> Art. 9, L.R. Marche 24 luglio 2002, n. 10.

<sup>187</sup> Art. 14, co. 1, lett. e), L.R. Marche 11 dicembre 2001, n. 32.

<sup>188</sup> Art. 4, L.R. Marche 23 febbraio 2000, n. 9.

<sup>189</sup> L.R. Marche 17 dicembre 1999, n. 35.

<sup>190</sup> Art. 5, L.R. Marche 26 maggio 1999, n. 13.

<sup>191</sup> Artt. 10, 23, 62, L.R. Marche 17 maggio 1999, n. 10.

<sup>192</sup> Art. 3, L.R. Marche 24 dicembre 1998, n. 45.

<sup>193</sup> Art. 26, L.R. Marche 9 novembre 1998, n. 38.

<sup>194</sup> Artt. 2 e 3 L.R. Molise 13 novembre 1978, n. 28.

<sup>195</sup> Art. 6, L.R. Molise 27 gennaio 1995, n. 3.

<sup>196</sup> Artt. 2 e 5, L.R. Molise 21 novembre 1997, n. 28.

<sup>197</sup> Art. 1, L.R. Molise 8 aprile 2003, n. 14, artt. 2 e 17, L.R. 3 agosto 1999, n. 27 e art. 10, L.R. 9 gennaio 1995, n. 1.

<sup>198</sup> Art. 2, L.R. Molise 26 marzo 2003, n. 12.

<sup>199</sup> Art. 2, co. 1, lett. h), L.R. Molise 6 novembre 2002, n. 30.

della V.I.A. (valutazione di impatto ambientale)<sup>200</sup>, le misure di prevenzione di competenza della protezione civile<sup>201</sup>, le politiche socio-assistenziali<sup>202</sup>. Diverse sono, altresì, le incombenze informative previste a carico delle istituzioni regionali in ordine alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni<sup>203</sup> e a sostegno della cooperazione allo sviluppo<sup>204</sup>.

Anche il Piemonte, sin dai primi anni di produzione legislativa regionale, non ha trascurato di salvaguardare, attraverso apposite disposizioni inserite nelle discipline settoriali delle più disparate materie, il diritto all'informazione pubblica<sup>205</sup>. A titolo di esempio basti citate quanto previsto in ordine alla tutela dei consumatori<sup>206</sup> ed in merito al diritto di accesso alle informazioni ambientali, inteso non solo in forma passiva ma anche nel senso di obbligo attivo delle istituzioni di predisporre adeguati programmi informativi in materia, come, peraltro, previsto dalle normativa europea e da quella di recepimento nazionale<sup>207</sup>. Significative sono, altresì le disposizioni emanate in ordine agli interventi concernenti i servizi sociali<sup>208</sup>, quanto predisposto a sostegno delle campagne di formazione e orientamento professionale<sup>209</sup>, l'attività di informazione recentemente prevista come precipuo intervento per lo sviluppo delle attività produttive<sup>210</sup> e per quel che riguarda i principi organizzativi degli uffici pubblici regionali che prevedono l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini<sup>211</sup>, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale sulla disciplina del procedimento amministrativo<sup>212</sup>.

Anche le restanti Regioni non citate nel presente paragrafo, non hanno mancato di emanare disposizioni a tutela del diritto all'informazione pubblica in numerosi contesti che hanno interessato la produzione legislativa di propria competenza. A tale proposito appare sufficiente segnalare esclusivamente gli esempi più rilevanti che possono, comunque, far emergere l'importanza della garanzia del diritto *de quo*.

---

<sup>200</sup> Artt. 7, 9 e 10, L.R. Molise 4 marzo 2000, n. 21.

<sup>201</sup> Artt. 5, 19, 21 e 27, L.R. Molise 17 febbraio 2000, n. 10.

<sup>202</sup> Art. 4, co. 3, lett. b), L.R. Molise 7 gennaio 2000, n. 1.

<sup>203</sup> Diverse disposizioni della L.R. Molise 29 settembre 1999, n. 34 (in particolare artt. 41, 54, 55, 58 e 69).

<sup>204</sup> Art. 2, L.R. Molise 21 ottobre 1997, n. 23.

<sup>205</sup> Basti pensare all'art. 3, co. 2, punto 5, L.R. Piemonte 9 luglio 1976, n. 3 sui consultori familiari.

<sup>206</sup> Art. 1, co. 2, lett. c), L.R. Piemonte 25 marzo 1985, n. 21.

<sup>207</sup> Artt. 1, 7, 10, 14, 16, 17, 18 e 22, L.R. Piemonte 14 dicembre 1988, n. 40 e artt. 3 e 16, L.R. 13 aprile 1995, n. 60.

<sup>208</sup> Art. 23, L.R. Piemonte 13 aprile 1995, n. 62, provvedimento ora abrogato dalla L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, che contiene numerose disposizioni in merito al diritto all'informazione pubblica (artt. 5, 6, 18, 23, 46, 49, 59).

<sup>209</sup> Art. 23, co. 2, lett. b), L.R. Piemonte 13 aprile 1995, n. 63.

<sup>210</sup> Art. 13, L.R. Piemonte 22 novembre 2004, n. 34.

<sup>211</sup> Art. 5, co. 1, lett. d), L.R. Piemonte 8 agosto 1997, n. 51.

<sup>212</sup> L.R. Piemonte 25 luglio 1994, n. 27.

Ci si riferisce, ad esempio, a quanto previsto dalla normativa regionale pugliese che considera alla stregua di «principio fondamentale» di organizzazione dell'amministrazione regionale quello di garantire «il diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso agli atti e alle strutture»<sup>213</sup>, nonché la medesima tutela in ordine al diritto all'informazione in tema di ambiente e sanità pubblica<sup>214</sup>.

Esemplificativo è anche quanto disposto dalla Regione Sardegna per garantire il diritto di informazione, considerata situazione soggettiva da salvaguardare nel panorama dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale<sup>215</sup>. La stessa Regione si è preoccupata ancor prima della l. n. 150/2000 di regolamentare le campagne di comunicazione istituzionale degli organi regionali<sup>216</sup>.

Oltre a quanto previsto in tema di diritto di accesso nella legge regionale disciplinante il procedimento amministrativo<sup>217</sup>, la Regione Sicilia si è rilevata particolarmente sensibile alla salvaguardia del diritto all'informazione in ambito sanitario<sup>218</sup>. Sempre nell'ambito della tutela della salute sono riscontrabili disposizioni volte a garantire il diritto all'informazione nel contesto della normativa regionale toscana<sup>219</sup>, garanzia riconosciuta anche in merito all'associazionismo<sup>220</sup>, ed in relazione a quanto previsto in ordine al generale accesso alle informazioni degli organi regionali<sup>221</sup>. Di rilievo, nel caso toscano, sono, altresì, le disposizioni in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati<sup>222</sup> e quelli inerenti la fruizione dei servizi socio-assistenziali<sup>223</sup>, mentre non va sottaciuto che tra i principi di organizzazione degli uffici regionali particolare importanza riveste quello della trasparenza, da attuare «attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini»<sup>224</sup>.

## *5.2. Uno strumento tradizionale di comunicazione pubblica: il Bollettino ufficiale degli atti regionali*

La comunicazione pubblica annovera, senz'altro, tra le proprie prerogative quella di garantire un'adeguata informazione giuridica per ciò che concerne gli atti adottati dalle istituzioni regionali. Ciò è imprescindibile per rendere effettiva

---

<sup>213</sup> Art. 2, co. 1, lett. e), L.R. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7.

<sup>214</sup> Art. 21, L.R. Puglia 17 gennaio 1988, n. 4.

<sup>215</sup> Art. 6, L.R. Sardegna 3 febbraio 1993, n. 9.

<sup>216</sup> Artt. 28 e 29, L.R. 3 luglio 1998, n. 22.

<sup>217</sup> L.R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10.

<sup>218</sup> Art. 3, co. 1, lett. f), art. 7, co. 2 e art. 14, L.R. Sicilia 30 gennaio 1991, n. 7; nonché art. 15, co. 2, lett. a), L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

<sup>219</sup> Art. 5, L.R. Toscana 1 giugno 1983, n. 36.

<sup>220</sup> Art. 8, L.R. Toscana 9 aprile 1990, n. 36.

<sup>221</sup> L.R. Toscana 20 gennaio 1995, n. 9.

<sup>222</sup> Artt. 1, 2, 10, 12, 15, 27 e 31, L.R. Toscana 18 maggio 1998, n. 25.

<sup>223</sup> Art. 4, L.R. Toscana 3 ottobre 1997, n. 72.

<sup>224</sup> Art. 2, co. 2, lett. c), L.R. Toscana 17 marzo 2000, n. 26.

la tutela dei principi di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, visto che essi devono poter essere resi edotti delle norme che li interessano, tanto in ordine a quelle dettate dalle istituzioni statali, quanto a quelle adottate dagli organi regionali e da quelli degli enti locali.

Tale prerogativa viene garantita dai Bollettini regionali (le cui finalità possono accostarsi a quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica), che sono pubblicati periodicamente e che «vengono utilizzati per attribuire certezza legale alle leggi, agli atti e ai decreti regionali che vengono inseriti in funzione meramente notiziale»<sup>225</sup>.

La pubblicazione di leggi, regolamenti ed atti amministrativi vari sul Bollettino ufficiale degli atti delle Regioni è prescritta in tutti gli Statuti regionali. La disciplina particolareggiata di tale Bollettino è contenuta, invece, in leggi e regolamenti regionali. In molti casi si è provveduto ad emanare leggi organiche in materia. Si possono, di seguito, segnalare alcuni provvedimenti regionali di disciplina dei diversi Bollettini.

Lo Stato, già dal 1949 ha provveduto a dettare le disposizioni fondamentali in materia in occasione dell'emanazione di norme per l'attuazione dello Statuto della Regione sarda<sup>226</sup>, mentre quest'ultima ha poi provveduto, successivamente, a sancire l'obbligatorietà della pubblicazione anche dei decreti del presidente della giunta e dei relativi assessori<sup>227</sup>.

La Lombardia ha provveduto con legge nel 1985 a riordinare le disposizioni relative al proprio Bollettino ufficiale<sup>228</sup>, prevedendone già allora la più ampia diffusione anche per mezzo dei canali informatici, mentre l'Emilia-Romagna ha provveduto a tale razionalizzazione nel 1987<sup>229</sup>.

Le Regioni hanno scelto di rendere obbligatoria la pubblicazione nei propri bollettini ufficiali di quanti più atti possibili per garantire una maggiore informazione istituzionale. L'Umbria, ad esempio, nell'ultima legge organica di disciplina del proprio Bollettino ufficiale, ha previsto di pubblicare, a richiesta, anche atti per i quali la pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti<sup>230</sup>.

Il Bollettino ufficiale degli atti della Regione Liguria è regolamentato da una legge regionale del 1988, quello del Veneto da una del 1989<sup>231</sup> (modificata nel

---

<sup>225</sup> A. CONTALDO, P. MAGGIOLI, *La comunicazione pubblica: gli strumenti tradizionali*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *La comunicazione pubblica*, cit., p. 202.

<sup>226</sup> Artt. 15, 16 e 17, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 450.

<sup>227</sup> L.R. Sardegna 10 dicembre 1972, n. 32.

<sup>228</sup> L.R. Lombardia 23 aprile 1985, n. 33.

<sup>229</sup> L.R. Emilia-Romagna 9 settembre 1987, n. 28.

<sup>230</sup> L.R. Umbria 20 dicembre 2000, n. 39.

<sup>231</sup> L.R. Veneto 8 maggio 1989, n. 14.

1990<sup>232</sup>), mentre nel 1991 il Friuli ha provveduto a tale incombenza solo per ciò che concerne i provvedimenti legislativi<sup>233</sup>.

Con una propria delibera il Consiglio regionale della Basilicata ha adottato il regolamento per la pubblicazione e diffusione del Bollettino<sup>234</sup>, mentre la Valle D'Aosta, nella legge regionale disciplinante la pubblicazione del proprio organo ufficiale di conoscenza degli atti della Regione ha previsto, altresì, la pubblicazione di un «notiziario della Regione», in cui inserire tutti gli atti che per legge o per regolamento non debbono essere pubblicati sul Bollettino<sup>235</sup>.

Anche Trentino Alto Adige, Lazio, Toscana, Abruzzo, Calabria, Piemonte e Marche, hanno di recente provveduto ad emanare leggi organiche in ordine alla disciplina del proprio Bollettino regionale<sup>236</sup>. Soprattutto quest'ultima Regione ha emanato dette norme per assicurare, tra l'altro, il più ampio «diritto all'informazione sugli atti amministrativi».

## 6. Conclusioni

La produzione normativa in materia di tutela del diritto all'informazione pubblica del cittadino sopra esaminata nel contesto regionale, dimostra come gli enti territoriali di area vasta siano da tempo particolarmente sensibili alla garanzia dei diritti di partecipazione dei cittadini.

L'effettiva tutela del diritto *de quo* e l'esercizio della relativa funzione di comunicazione, sono elementi fondamentali del sistema giuridico italiano, soprattutto per ciò che concerne il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Ciò premesso non deve sorprendere oltremisura se l'analisi sin qui svolta ha dimostrato che le Regioni prima dello stesso Stato centrale hanno disciplinato adeguate forme di garanzia dei processi comunicazionali, formali e non, tra istituzioni ed amministrati. Nonostante questo, in considerazione della necessità di tutelare in maniera uniforme i diritti sottesi al corretto espletamento del suddetto principio di partecipazione attraverso una adeguata garanzia del diritto all'informazione pubblica, gli enti di area vasta non hanno esitato ad uniformarsi alle disposizioni concernenti le attività di informazione e di comunicazione pubblica emanate dal legislatore nazionale, nonostante l'acquisto di maggiore autonomia disposta dalla riforma del Titolo V del 2001.

---

<sup>232</sup> L.R. Veneto 17 aprile 1990, n. 26.

<sup>233</sup> L.R. Friuli Venezia Giulia 13 maggio 1991, n. 18.

<sup>234</sup> Delibera Consiglio regionale Basilicata 9 novembre 1992, n. 747.

<sup>235</sup> L.R. Valle D'Aosta 3 marzo 1994, n. 7.

<sup>236</sup> L.R. Marche 28 luglio 2003, n. 17. Per le altre Regioni si segnalano: L.R. Piemonte 29 luglio 2002, n. 8; L.R. Calabria 4 settembre 2001, n. 19; L.R. Abruzzo 9 agosto 1999, n. 63; L.R. Toscana 3 agosto 2000, n. 63 e L.R. Toscana 15 marzo 1996, n. 18; L.R. Lazio 10 gennaio 1996, n. 4; L.R. Trentino Alto Adige 22 luglio 1995, n. 6.